

# Educatori: tutto quello che avreste voluto sapere sulla “legge lori” (ed altro ancora)

*Seconda edizione, aggiornata alle novità introdotte con la legge 145/2018*



Gian Luigi Bettoli  
Presidente di Legacoopsociali Fvg  
[bettolig@fvg.legacoop.it](mailto:bettolig@fvg.legacoop.it)

Questi che seguono sono appunti personali, basati sulle riflessioni di questi mesi seguiti all'approvazione della cosiddetta **"legge Iori"** sugli educatori (**replicata un anno dopo dalla legge 145, che ha ampliato le caratteristiche della sanatoria**) oltre che al lungo movimento di base degli operatori "privi di titoli" che ha seguito il percorso di questa legge (e di altre che ne hanno incrociato il percorso, a livello nazionale così come regionale).

Ovviamente è **una "tesi di parte"**, sorta dall'esigenza primaria di rispondere a tre esigenze: quella di **fornire servizi qualificati all'utenza**; quella di **dare una legittimazione giuridica a quelle operatrici e quegli operatori che, spesso da decenni, questi servizi li hanno gestiti e talvolta inventati**; quella delle **cooperative sociali che, sorte proprio per dare risposta alla duplice esigenza di organizzare e dare risposte ad utenti ed operatrici ed operatori, si trovano ad operare in un mercato dei servizi di welfare dove ormai le "carte" prevalgono sulla esperienza, volontà, progettualità, creatività, bisogni e desideri di chi ci vive concretamente**.

Per cui questi appunti ambiscono anche ad essere **un vademecum** per le persone interessate, al fine di continuare in un percorso che avrà ancora altre tappe, alle quali sarà bene presentarsi preparate/i. Presentando norme, sentenze e pareri utili.

Un documento redatto anche con una preoccupazione emersa in quest'anno, nel quale parte dell'**università** italiana sta dimostrando difficoltà ad avviare i corsi speciali per la qualifica, a causa delle ridotte iscrizioni, dovute sia agli alti costi che a scarsa attenzione delle parti sociali per la qualificazione dei servizi e la tutela dello stesso status delle operatrici e degli operatori. Situazione che contrasta con quella ottimale della nostra regione, dove il numero degli iscritti e la contaminazione avviata tra i mondi dell'accademia e della cooperazione sociale si sono manifestati come un elemento di successo, foriero di sviluppi futuri interessanti per quanto riguarda il pensiero sui servizi alla persona.

Dopo aver gestito una lunga battaglia per il risanamento del settore, ora le associazioni cooperative debbono farsi carico della mobilitazione della categoria, per informare ogni interessata/o e facilitarne i processi individuali di regolarizzazione. Noi, per parte nostra, continuiamo a farlo come sempre.

Novembre 2019.

# Educatori e dintorni: un tentativo di mappa per orientarsi nella giungla

**Esistono più tipi di educatori nell'ordinamento italiano.** Ad essi si affiancano categorie con funzioni analoghe, pure orientate ad una funzione educativa-riabilitativa (come i **tecnici della riabilitazione psichiatrica** ed i **terapisti occupazionale**). Le considera un **documento della Conferenza delle Regioni** <sup>1</sup>. **Sono essenzialmente, oggi: l'EP sociopedagogico (laureato in Scienze dell'Educazione o proveniente dalla sanatoria "legge Iori"); l'EP sociosanitario (laureato in EP dalle Facoltà di Medicina) e l'EP della prima infanzia (laurea con caratteristiche specifiche, da S.d.E. oppure Scienze della Formazione Primaria)** <sup>2</sup>.

**La sovrapposizione di troppe figure professionali simili è una particolarità italiana**, frutto di ritardi istituzionali, che ha complicato la vita di operatori ed utenti. In questi ultimi anni si è iniziato a razionalizzare il settore, grazie soprattutto all'**impegno di una parlamentare e docente universitaria in pedagogia, la sen. Vanna Iori**.

La lucidità del lavoro della sen. Iori è testimoniata dall'approvazione – purtroppo, e non certo a causa sua, in forma incompleta – di norme da lei proposte attraversando quadri politici diversi. Arrivando per ora a **risultati intermedi consistenti**, quali la **definizione dell'Educatore Professionale Socio Pedagogico** (cioè l'educatore operante nel sociale e nell'educativo e la **sanatoria della marea (stimata in vario modo tra i 100 mila ed i 200 mila operatori a livello nazionale) di operatori educativi-riabilitativi "privi di titolo"**.

In buona sostanza, si è ottenuto - grazie ad un raro esempio virtuoso di dialogo tra Parlamento e rappresentanze associative e sindacali del settore - il **risultato di "parificare" un insieme di troppi titoli**, "promuovendo" chi, come gli educatori "sociali", era sostanzialmente privo di riconoscimento. Si è così giustamente data risposta a quella maggioranza di operatrici ed operatori "anziani" che nei servizi ci stanno non perché avevano conseguito un titolo (*che, va ribadito, manco era riconosciuto, essendo la Laurea in Scienze dell'Educazione priva di riconoscimento professionalizzante*), ma "semplicemente" perché li avevano ideati, promossi, progettati, realizzati e gestiti.

Oggi **rimangono aperte alcune sfide importanti**, per altro anch'esse all'attenzione del Parlamento <sup>3</sup>. **Nel breve-medio periodo, l'attuazione della "legge Iori" e delle norme ad essa collegate, in modo da portare a compimento nella forma più estesa la sanatoria.** Ci sono critici che rilevano come si sarebbe dovuta avere una sanatoria più estesa, generalizzata a tutte le operatrici e gli operatori in servizio, senza necessità di ulteriori oneri formativi; **critica giusta in teoria:** ma l'alternativa ad una norma di compromesso a fine legislatura avrebbe solo lasciato un vuoto che avrebbe messo in pericolo il posto di lavoro di un'enormità di lavoratrici/ori sociali, con la prospettiva della messa in crisi dei servizi. **Nel lungo periodo, è necessario promuovere interdisciplinarietà e de-sanitarizzazione dei servizi, attraverso una riunificazione dei percorsi formativi e dei titoli.** Le esperienze del primo anno di applicazione dei corsi universitari speciali della "legge Iori" ci dicono che è possibile innovare la didattica e vivacizzare un rapporto costruttivo tra formazione e territorio. Infine, rimane una questione aperta, accantonata inspiegabilmente da associazioni cooperative e sindacati nel concludere il nuovo CCNL della cooperazione sociale: **il riconoscimento – necessariamente graduale, in termini sia di costi che di evoluzione delle qualifiche richieste negli affidamenti pubblici – della maggiore qualificazione per il personale educativo-riabilitativo.**

---

1 Cfr [allegato 9](#).

2 Cfr. tabelle all'[allegato 1](#).

3 Come dimostrano le sedute dedicate dal Senato della Repubblica ad una specifica indagine conoscitiva (anche con l'intervento di Legacoopsociali e Federsolidarietà-Confcooperative) i cui atti sono pubblicati a questo indirizzo: <https://senato.it/Leg18/3545?indagine=7>.

# Alcuni dati sul FVG

La situazione degli operatori della cooperazione sociale in Friuli Venezia Giulia è stata esaminata recentemente da **due studi**, uno promosso da **Legacoopsociali e Federsolidarietà e commissionato all'IRES FVG** <sup>4</sup> e l'altro elaborato dall'**Assessorato alla Salute della Regione** <sup>5</sup>.

Lo studio dell'IRES - *quello della Regione si è concentrato soprattutto sulla "emergenza OSS" dedicandosi, quanto all'area educativa, agli aspetti giuridici* - presenta, tra gli altri dati, una rilevazione percentuale dei titoli degli operatori dei servizi educativi, suddivisi tra area generale ed area 0-6.

Nel primo caso, **gli operatori in possesso dei titoli riconosciuti dall'ordinamento sono di poco superiori al 20% del totale; all'interno di questo insieme gli EP Socio Sanitari formati dalla Facoltà di Medicina di Udine sono il 7,5% e gli EP Socio Pedagogici formati dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione di Trieste sono il 12%; gli operatori formati in passato dai corsi professionali regionali (sanati dalla legge 145/2018: cfr. più avanti) sono l'1,5%. Di essi, poco meno del 20% hanno diritto al riconoscimento della qualifica automaticamente ope legis; più della metà debbono frequentare i corsi universitari da 60 CFU previsti dalla "legge lori" per acquisire la qualifica e quasi il 30%, avendo lavorato almeno un anno nel sistema educativo, non hanno diritto al riconoscimento della qualifica, ma hanno diritto a conservare il posto di lavoro. Nell'area della prima infanzia, quasi ¼ degli occupati è in possesso della laurea richiesta, mentre più di 3/4 possiede i titoli previsti dalla legislazione regionale, che sono pure riconosciuti dall'ordinamento.**

Il primo anno di attività dei corsi speciali da 60 CFU ha visto i seguenti dati di iscrizione:

Units, Scienze dell'Educazione, sede Portogruaro	290 iscritti ( <b>289 qualificati</b> ) <sup>6</sup> ,
Uniud, Scienze della Formazione Primaria	284 iscritti ( <b>253 qualificati</b> ) <sup>7</sup> ,
Units, Scienze dell'Educazione, sede Trieste (2° anno)	170 iscritti <sup>8</sup> ,
Unipegaso (telematica)	> 187 iscritti <sup>9</sup> ,

**Totale novembre 2019 > 931<sup>10</sup>.**

Al **successo delle iscrizioni, esemplare a livello nazionale** - anche, ahimè, a causa dei ritardi di una Regione che, fino all'anno formativo 1997-1998 (l'ultimo previsto dalle norme nazionali), non aveva mai effettuato propri corsi di formazione professionale, salvo poi operare fuori tempo massimo nel biennio successivo - ha certamente contribuito la **politica tariffaria agevolata**, sostenuta da un apposito intervento finanziario dell'Assessorato al Lavoro <sup>11</sup>.

4 [http://www.iresfvg.org/allegati/RAPPORTO\\_CoopSoc.pdf](http://www.iresfvg.org/allegati/RAPPORTO_CoopSoc.pdf)

5 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comitato regionale tecnico consultivo per la cooperazione sociale, *Formazione del personale*, giugno 2019.

6 Dati ufficiali. Colgo l'occasione per ringraziare personalmente i prof. Matteo Cornacchia ed Elisabetta Madriz.

7 Dati ufficiali. Colgo l'occasione per ringraziare personalmente i prof. Fabiana Fusco, Francesca Zanon e Davide Zoletto.

8 Dati ufficiali.

9 Stima minima su dati certi forniti dalle cooperative.

10 E' imminente inoltre l'avvio del secondo corso intensivo per il conseguimento della qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico presso l'Università degli Studi di Udine. Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: <https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-continua/educatori/educatore-sociopedagogico>. Le domande di ammissione potranno essere presentate dal 18 novembre 2019 al 10 gennaio 2020.

# I. La procedura legislativa che ci ha portati fin qui

Parlare di “legge Iori” è politicamente giusto, visto che il provvedimento adottato nasce dall’iniziativa legislativa dell’on. prof. Vanna Iori, docente universitaria di pedagogia e parlamentare del Pd, cioè la **proposta di legge 2656**, approvata alla quasi unanimità alla Camera dei Deputati ma poi arenata nella discussione al Senato della Repubblica.

Con grande abilità e tempestività, l’allora on. Iori è riuscita a far inserire all’ultimo momento uno stralcio della sua proposta (ovviamente incompleta) in sede di **legge finanziaria 2018**, riuscendo così a dare avvio all’atteso intervento a sanatoria del settore. La norma approvata, esattamente, è l’**art. 1, commi dal 594 al 601, della legge 205/2017 (normativa che poi è stata parzialmente modificata con la successiva legge 145/2018: cfr. oltre)**<sup>12</sup>.

E’ un provvedimento non del tutto soddisfacente, viste le modalità di approvazione, ma essenziale per dare risposta ad un grande contingente di operatori, destinati finora all’assoluta precarietà, vista la messa in discussione dei loro “titoli” ad ogni cambio di appalto.

Inoltre, un anno dopo (a Parlamento e maggioranza nuova), in sede di **legge finanziaria 2019**, sono state approvate altre norme, ancora una volta su proposta della ora sen. Iori, ma anche di altri parlamentari, **questa volta per sanare la situazione degli educatori, non sempre laureati come EP Socio Sanitari, operanti nei servizi sanitari. La legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, regola la materia all’art. 1, commi 517, 537, 539, 540 e 541**, ed è stata seguita dal recente **Decreto 9 agosto 2019 del Ministero della Salute, attuativo del comma 537 della Legge di Bilancio 2019**<sup>13</sup>.

Questione diversa è stata la regolamentazione dell’attività degli **educatori della prima infanzia (0-6 anni**, cioè gli educatori **non solamente dei nidi d’infanzia**, ma anche quelli della scuola per l’infanzia, o “materna” come talvolta viene chiamata). In questo caso, la categoria – fino a quel momento, per i nidi, regolata dalle leggi regionali (in FVG la l.r. 20/2005) - è stata creata separatamente dal **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni**, attuativo della **legge c.d. della “buona scuola”**<sup>14</sup>.

Queste sono le norme essenziali, che ovviamente vanno inserite (soprattutto per quanto riguarda gli **EP Socio Sanitari**) in un contesto costituito da **normative più antiche**, che originano dalla fine del secolo scorso<sup>15</sup>.

Ma ci sono anche, non meno importanti, le **normative a tutela del posto di lavoro di operatrici ed operatori in servizio** (c.d. **clausole sociali**), che sono contenute parzialmente nella **legislazione nazionale citata**, altrimenti nel **Codice dei Contratti**<sup>16</sup>, ed infine nella **legislazione regionale**.

11 Cfr. il punto 1.1.1 dell’allegato alla Delibera n. 1465 del 27 luglio 2018: [http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018\\_1465/Allegato%201%20alla%20Delibera%201465-2018.pdf](http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018_1465/Allegato%201%20alla%20Delibera%201465-2018.pdf). La fonte normativa è costituita dalla Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12, articolo 9, commi 6, 7 ed 8.

12 Cfr. *allegato 2*. La modifica introdotta dalla legge 145 è evidenziata in rosso.

13 Cfr. *allegato 3*.

14 Legge 13 luglio 2015, n. 107, *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*.

15 Cfr. per una breve sintesi storica: <https://www.anep.it/profiloprofessionale>.

16 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *Codice dei contratti pubblici*.

## II. A quali educatori si riferisce la “legge lori”?

Non si riferisce a tutte, ma soprattutto ad **una** (la prima del nostro elenco) delle ben **tre categorie di educatori**<sup>17</sup> previsti dall’ordinamento. Esse sono:

1. **l’educatore professionale socio pedagogico**, la categoria istituita dalla “legge lori”, operante nel settore sociale ed educativo; prima corrispondeva alla laurea in Scienze dell’Educazione, ma era priva di un vero riconoscimento giuridico, se non a livello di singole regioni;
  2. **l’educatore professionale socio sanitario**, finora l’unico “vero educatore professionale”, regolato dal decreto del Ministro della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e, ora, anche dal comma 596 della “legge lori” e dai commi 537, 539, 540 e 541 della legge 145/2018; in parole povere, i “vecchi” EP laureati dalle Facoltà di Medicina;
  3. infine, **l’educatore dei servizi educativi per l’infanzia**, previsto nell’area dei servizi 0-6 anni dal decreto legislativo 65/2017 e dalle successive precisazioni del MIUR<sup>18</sup>;
- non possiamo inoltre dimenticare che le facoltà di Medicina laureano almeno **altre due categorie di operatori assimilabili agli educatori**, cioè i **Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica** ed i **Terapisti Occupazionali**.

Ovviamente **la cosa non ci fa piacere, in quanto spezzetta oltre ogni limite del buon senso la platea degli operatori, contraddicendo quelle pratiche di interdisciplinarietà che ispirano un corretto lavoro nel sociale**. Ma è giocoforza necessario operare in questa cornice legislativa, comunque più vantaggiosa del “buco nero” antecedente. **Sarà compito futuro per il legislatore riordinare, unificare, ammodernare**.

La questione si intreccia con quella degli **ordini e collegi professionali** (sono stati recentemente creati anche quelli di EP – **solo quelli “SOCIO SANITARI”** - ed OSS). Proprio per la logica dell’interdisciplinarietà per la quale lavoriamo, **non possiamo che essere ostili ad ogni forma di corporativismo professionale**, e riteniamo di essere d’accordo con chi (come **l’Autorità Garante della concorrenza**) **ritiene questi nuovi istituti inutili se non dannosi**, evidenziando «la non opportunità di costituire nuovi Ordini professionali e nuovi albi per le professioni sanitarie non mediche se non in casi eccezionali atteso che, sotto il profilo della qualificazione professionale, le esigenze di tutela del consumatore possono essere soddisfatte con la previsione di un apposito percorso formativo di livello universitario obbligatorio, peraltro già previsto dal nostro ordinamento per quasi tutte le professioni citate»<sup>19</sup>.

---

17 Cfr. *allegato 1*.

18 Cfr. *allegato 4*.

19 Autorità garante della concorrenza e del mercato, *Relazione annuale sull’attività svolta*, 2018, <http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato8324637.pdf>, pp. 18-19.

### III. Che fare, a fronte di almeno 5 categorie di educatori e simili?

Ci poniamo quindi come obiettivo politico quello di **andare ad una progressiva sintesi tra queste figure**, attraverso tutti gli strumenti opportuni. In attesa però di un'azione di riordino legislativo che – viste le vicende della legge di cui stiamo parlando – appare non facile, se non remota, due sono le prospettive che ci si aprono:

- 1) **a livello locale, quello della gestione degli appalti**, a partire dalla **sentenza del Consiglio di Stato Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 05337/2015**<sup>20</sup>, che ha invitato a considerare in forma globale «**l'oggetto dell'appalto, che è riferito, oltre che ai servizi riabilitativi, a quelli educativi e socio assistenziali [...] che non privilegiano il solo apporto terapeutico sanitario, peculiare alla qualifica di educatore professionale ex d.m. n. 520 del 1998 ed in possesso del relativo diploma universitario abilitante, [...] ma richiedono – nell'ambito di un progetto integrato – professionalità differenziate, con diversa sensibilità, sia per bagaglio culturale, che per esperienza professionale pregressa, verso il momento educativo, di integrazione e recupero sul piano sociale della persona in condizione di disabilità**»;
- 2) **a livello nazionale, quello della trattativa con il Governo per arrivare ad un decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza/equivalenza** tra queste ed altre categorie - un **esempio** tra tutti: **la categoria di educatori "privi di titolo" più estesa è quella degli psicologi** - sulla base ad esempio del possesso di una adeguata esperienza professionale, ad esempio 2 anni di servizio prestato. **Le nuove decisioni in materia sono imminenti, e dalla loro larghezza di vedute dipende molto del futuro del settore. Sarebbe opportuno che l'equivalenza riconosciuta fosse massima, ricomprendendo tutte le figure "sanate" con la recente legislazione**<sup>21</sup>;
- 3) **a livello di formazione universitaria, si pone il problema di stimolare una sistematica sperimentazione interdipartimentale**, al fine di coordinare i vari percorsi, con l'obiettivo di perseguire obiettivi di interesse generale, come l'**interdisciplinarietà** professionale, la **demedicalizzazione** degli interventi di cura, la semplificazione e **riunificazione dei profili** di qualifica;
- 4) mentre abbondano profili professionali simili, con la conseguenza di aggrovigliare una sempre più inestricabile giungla delle (in)competenze, mancano figure essenziali per il sistema dei servizi, a partire da quelle dei **coordinatori**. L'attuale offerta formativa porta alla direzione dei servizi (ad iniziare dai responsabili delle *équipes* comunitarie o territoriali) personale con formazione tanto specialistica quanto parziale – dai giuristi ai tecnici contabili ai medici, per fare alcuni esempi - mentre è più realistico pensare alla realizzazione di percorsi di specializzazione di operatori con competenze ed esperienze sociali complesse, da integrarsi con le altre professionalità.

---

20 Cfr. allegato 8.

21 Cfr. allegato 10.

## IV. La sanatoria degli EP Socio Pedagogici

Per quanto la parte formalmente più importante delle nuove norme risieda nei **commi 594-595-596 della “legge Iori”** e nell'**art. 4, comma 1, lettera e) del d. lgs. 65/2017**, che fissano le definizioni ed i percorsi universitari di acquisizione delle qualifiche dei 3 tipi di educatori, una parte sostanzialmente importantissima dei due provvedimenti è quella che mira a sanare la situazione della maggioranza degli educatori, privi di tali lauree, pur in possesso di ricchissimi percorsi professionali e spesso anche accademici.

Assumono quindi la loro centralità, a questo proposito, i **commi 597-598 della “legge Iori”** e **14, comma 3, del d. lgs. 65/2017**, che prevedono diverse modalità di riconoscimento della qualifica di educatore professionale (equiparandola quindi ai laureati) sulla base di **criteri di anzianità anagrafica, professionale o possesso di diversi titoli (nel caso degli educatori della prima infanzia)**.

In sintesi:

1) ai sensi del **comma 597**, possono acquisire la qualifica, tramite la frequenza di «un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari» che dovrà essere esclusivamente «organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, [...] da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale».

2) I corsi sono stati regolati da **alcune decisioni del MIUR**<sup>22</sup>, che hanno fissato essenzialmente le materie fondamentali che dovranno essere svolte.

Vanno chiariti subito due aspetti:

1) **i corsi possono essere svolti solo da Università** (pubbliche o private: Legacoopsociali stessa si è convenzionata con un'università telematica, Unipegaso, ottenendo una tariffa agevolata particolarmente vantaggiosa, pari a 600 € più le spese di bollo:<sup>23</sup>) **e non da altri enti**. Casi, come quelli che ci sono stati segnalati in passato, di tentativi commerciali

<sup>22</sup> Cfr. *allegato 5*.

<sup>23</sup> Cfr. *allegato 6*.

di altri enti vanno segnalati tempestivamente al MIUR;

- 2) i corsi vanno **intrapresi** entro il 31.12.2020; il che significa che **la loro effettuazione, se avviata prima, può interessare anche l'anno 2021**. Questo è importante per quanto riguarda le richieste previste nei **capitolati d'appalto: fino a quando non saranno spirati i termini di legge (completamento dei corsi nell'a.a. 2020/2021) ogni lavoratore in possesso dei titoli atti ad accedere ad un corso 60 CFU ha un diritto soggettivo ad essere considerato operatore in possesso potenziale della qualifica, salvo prova contraria di mancata frequenza dei corsi o di mancato superamento dell'esame finale.**

Inoltre, ai sensi del **comma 598**, «Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, **abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio**».

**In questo caso il riconoscimento è automatico.** Ovviamente si tratta di capire come documentarlo: non essendoci indicazioni specifiche, è naturale fare riferimento al passo del comma precedente («**da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**»). A tal proposito, **ci permettiamo di dare alcuni suggerimenti**, ad iniziare **dall'allegato 7**, dove si forniscono alcuni modelli di dichiarazione-tipo elaborati in sede cooperativa, oltre ad un modello di autocertificazione a norma di legge).

**Riteniamo che la semplicità delle procedure, come nel caso della "legge lori", sia un pregio, e non un difetto della normativa. E questo al dispetto della sospettosità con cui, nel paese di Azzecagarbugli, gli operatori amministrativi temono contenziosi dietro ad ogni svolta del percorso. La cittadinanza attiva richiede anche almeno un po' di autocoscienza ed assunzione di responsabilità.**

Per questo motivo, **consigliamo ad ogni operatrice ed operatore di:**

1. chiedere la certificazione di servizio al proprio datore di lavoro, se si ha la fortuna di aver sempre operato presso la stessa impresa;
2. se non è stato così, acquisire le certificazioni di servizio da tutti i datori di lavoro presso cui si è operato;
3. in mancanza di uno o più datori di lavoro (per chiusura dell'attività, ad esempio), provvedere all'autocertificazione, per una parte e/o tutto il periodo di servizio;
4. depositare (facendosi dare ricevuta) le dichiarazioni di cui ai punti 1-3 presso il datore di lavoro.

Si tenga conto che queste procedure non sono richieste dalla legge, ma servono per documentare la propria qualifica professionale, anche in vista di concorsi per essere assunti nel pubblico impiego, oppure di gare d'appalto, in cui la cooperativa dovesse testimoniare la qualificazione del personale da impiegare in quel servizio con la dovuta certezza.

Ovviamente **le Università, per le iscrizioni ai corsi 60 CFU, emaneranno i loro moduli, e chi vi farà domanda dovrà compilare quelli.**

## V. Come iscriversi all'Università per i corsi speciali 60 cfu

La prima questione è quella **della dimostrazione di aver fatto l'educatore**. Visto che stiamo parlando di un settore cresciuto spontaneamente, dove chi fa l'educatore era prima un operaio-sindacalista, piuttosto che il giovane cappellano del paese, piuttosto che ancora un laureato nelle più diverse materie – *il numero di geologi impiegati in psichiatria ci dice, in termini di "psicologia del profondo", più della marea di psicologi-educatori* – è evidente (e la legge comunque non lo chiede) che **non hanno diritto ad essere riconosciuti solo i pochi fortunati inquadrati esattamente come "educatori", anche se "privi di titolo", corrispondenti al livello contrattuale D1 del CCNL delle cooperative sociali.**

Sono quindi istruttivi, anche se non esattamente vincolanti per tutto il sistema universitario italiano, gli scambi di quesiti tra le associazioni cooperative ed il coordinatore di uno dei corsi di laurea in Scienze dell'Educazione che sono partiti tra i primi.

### 1) ACI Sociali regionale a coordinatore CdL:

Oggetto: nota sugli educatori "privi di titolo" impegnati nei servizi di integrazione sociosanitaria.

Egregio Dottore,

riferimento alla problematica sopra oggettivata, Le comunichiamo il nostro orientamento.

In primo luogo, va osservato che, pur non essendo stata approvata in sede di legge 205/2017 la norma, contenuta nella PDL Iori, relativa alla compresenza delle due tipologie di educatori professionali (sociosanitario e sociopedagogico) nei servizi di integrazione sociosanitaria, la questione è comunque affrontata sia in sede di normativa che di giurisprudenza.

Infatti (anche se il ragionamento è in questo caso a contrario), va ricordato che il comma 4 dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, prevede che: «L'educatore professionale [sociosanitario, NDR] svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.». E' evidente che un eventuale regolamento applicativo della legge 205 (per altro non previsto, per cui il ragionamento è destinato a rimanere puramente teorico) non potrebbe, se non confliggendo con il principio costituzionale di eguaglianza, che prevedere la reciprocità per gli educatori sociopedagogici.

Per altro, questo è esattamente l'orientamento acquisito in sede giurisprudenziale, vista la sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 05337/2015 che, esaminando un contenzioso relativo ad una struttura per disabili - ha riformato una sentenza del TAR Lombardia ed invitato a considerare in forma globale «l'oggetto dell'appalto, che è riferito, oltre che ai servizi riabilitativi, a quelli educativi e socio assistenziali [...] che non privilegiano il solo apporto terapeutico sanitario, peculiare alla qualifica di educatore professionale ex d.m. n. 520 del 1998 ed in possesso del relativo diploma universitario abilitante, [...] ma richiedono – nell'ambito di un progetto integrato – professionalità differenziate, con diversa sensibilità, sia per bagaglio culturale, che per esperienza professionale pregressa, verso il momento educativo, di integrazione e recupero sul piano sociale

della persona in condizione di disabilità».

Tale è pure il consolidato orientamento della Regione xxxxxxxxxx sia in termini normativi che, a nostro avviso soprattutto, sul piano di una pratica che da sempre è stata di altissimo livello, quando non di vera e propria eccellenza nazionale ed internazionale. A questo proposito, ci permettiamo di sollecitarLa ad un confronto con il Direttore del Servizio integrazione sociosanitaria presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della ns. Regione, YYYYYYYYYYYYYY.

Infatti l'impostazione regionale dei servizi, nel campo della disabilità, della salute mentale e delle dipendenze, è da sempre orientata verso politiche di ri/abilitazione delle persone, privilegiando gli aspetti educativi piuttosto che quelli assistenziali, riservati alle sole categorie di disabili non autosufficienti.

Ad esempio, nel campo della disabilità, va considerata non solo la dimensione della residenzialità per gravi e gravissimi (laddove sono presenti équipes generalmente dirette da un EP e composte da OSS, oltre che da altre professionalità), ma quella dei servizi educativi territoriali e di assistenza scolastica. Questi ultimi vedono la netta prevalenza del personale educativo rispetto al complesso di quello impiegato - oltre 2.200 operatori rispetto ai circa 600 impegnati prevalentemente nella residenzialità - come risulta dalla tabella che Le alleghiamo (con l'avvertenza che essa, presentata alla III Commissione Permanente del Consiglio Regionale tre anni fa, non tiene conto del turn-over nel frattempo intervenuto; essa inoltre è relativa alla sola cooperazione sociale, e quindi non include né il personale del pubblico impiego né quello del resto del terzo settore.

I servizi territoriali e scolastici sono una dimensione educativa incongrua rispetto alla professione dell'EP sociosanitario, sia per il carattere professionale dell'intervento, promosso dalla legislazione di settore, a partire dalla l.r. 59/1986, con carattere prevalentemente educativo, in affiancamento e concorrenza con l'istituto dell'insegnante di sostegno, sia anche solo per semplici motivi dimensionali (ribadiamo: 2.200 persone, a fronte di una capacità formativa presso il corso di laurea in EP sociosanitario dell'Università di wwww limitata a soli 50 posti).

Quanto ai servizi per la salute mentale e per le dipendenze patologiche, la normativa regionale in materia non prevede, se non in riferimento a figure apicali (per quanto riguarda le sole residenze del settore DP), i titoli di riferimento del personale impiegato, impegnato solo marginalmente in funzioni assistenziali, essendo finalizzato il suo impiego alle attività educative. Con l'avvertenza, per quanto riguarda il recente Piano per la salute mentale, dell'obiettivo del superamento della residenzialità tradizionali, al fine di completare la riorganizzazione dei servizi sulla base di CSM sulle 24 ore (gestiti dal personale pubblico) e di servizi territoriali flessibili, gestiti dalla cooperazione sociale ed altri ETS tramite i budgets di salute.

Infine la cooperazione sociale di inserimento lavorativo (c.d. "B"), che prevede al suo interno originali figure di tipo educativo/professionale, per le quali non sono previsti, né sono ipotizzabili, formazioni accademiche specifiche. Ciò è confermato dal fatto che la stessa l.r. 6/2006 prevede al proposito il titolo di Terapista Occupazionale per il solo personale specializzato nell'inserimento dei disabili presso i Centri per l'Impiego, che è ben altra cosa.

Non a caso la Regione xxxxxxxxxx, non essendo competente in materia di titoli universitari, aveva disposto con la sua legge zzzzzz, nelle more dell'applicazione della "legge Iori", una modifica alla l.r. yyyyyyy di riforma del sistema della protezione sociale (cfr. articolo 36, c. 10 quater), nella quale inquadrava il personale educativo "privo di titoli" come "animatore", sull'esempio delle regioni Liguria e Toscana (in quest'ultimo caso, era stato esplicitamente concepito in riferimento agli operatori della SM).

Va infine rilevato come, in relazione alla nota situazione, regionale e nazionale, di diffusa carenza di personale formato (si stima che metà del personale nazionale della cooperazione sociale possa rientrare in questa fascia, per un totale approssimativo di 150.000 operatori: sempre, va ribadito, relativi ai soli enti di questo comparto), i documenti elaborati dagli EE.PP. ed Aziende Sanitarie regionali, relativi agli affidamenti nei settori sopra indicati, richiedano sistematicamente in subordine la disponibilità di personale "esperto" con un curriculum vitae certificante un congruo numero di anni di servizio.

Per tutti questi motivi, riteniamo che il personale dei servizi in oggetto sia senz'altro da includersi tra quello che potrà, se in possesso del triennio minimo di esperienza previsto dal comma 597 dell'art. 1 della legge 205/2017, accedere ai corsi universitari da 60 CFU per l'ottenimento della qualifica come educatore professionale sociopedagogico. Riteniamo parimenti che un'eventuale esclusione dello stesso potrebbe essere occasione di contenziosi legali il cui esito, visto l'autorevole precedente sopra citato, vedrebbe soccombenti le Università.

## 2) Risposte:

(...) Viste le numerose differenze sulla modalità di inquadramento contrattuale delle figure educative, la linea che intendiamo tenere - coerente a quanto ha sempre sostenuto la stessa Sen. Iori - dovrà essere di "buon senso" e privilegiare pertanto la funzione effettivamente svolta (attestabile in autocertificazione o, meglio ancora, tramite dichiarazione del datore di lavoro) anziché l'inquadramento vero e proprio. La vostra interpretazione è pertanto corretta e presuppone un principio di corresponsabilità fra Università e Servizi.

Rispondo al quesito di zzzzzzz. La 205, in riferimento al requisito "B" del comma 597, stabilisce che l'attività di educatore (per almeno tre anni anche non continuativi) debba essere dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro OVVVERO autocertificazione. Si danno, dunque, due possibilità: 1. I candidati possono richiedere ai loro datori di lavoro una dichiarazione che potrà essere prodotta in carta intestata (per agevolare l'operazione, come detto, forniremo già da lunedì un modello che, tuttavia, non sarà vincolante); 2. I candidati possono procedere con autodichiarazione utilizzando il modello che abbiamo già pubblicato assieme al bando. Rispetto ai controlli che saranno effettuati da UniXY premetto che si tratta di una procedura amministrativa rispetto alla quale non ho alcuna competenza; ritengo tuttavia che saranno monitorati soprattutto coloro i quali sceglieranno la via dell'autocertificazione o i casi di documentazione scarna (vi prego tuttavia di considerare quanto affermato una mia personale opinione - *in realtà sta avvenendo proprio così* - NdR).

## Da associazione coop a coordinatore CdL:

Ciao, nella valutazione di chi può partecipare al corso ci sorge il dubbio su come comportarci per casi di persone che hanno mansioni a "scavalco". Mi spiego con un paio di esempi: - coordinatore di trasporti sociali che fa anche l'educatore - OSS che per alcune ore svolge anche attività nel centro diurno, in cui è difficile distinguere le ore di assistenza e quelle dedicate al servizio educativo in quanto si sovrappongono...

## Risposta:

Gentili tutti, immagino che di situazioni "ibride" come quella segnalata da wwww ce ne siano molte. D'altro canto l'esigenza di una legge nasce proprio da qui e anche se la 205 non è esattamente ciò che Vanna Iori per prima aveva sperato/progettato, è già qualcosa rispetto al nulla di prima. Al quesito che mi viene sottoposto risponderò con il solo criterio che abbiamo a disposizione in questo momento: il buon senso. Se le attività "a scavalco" si sono protratte per un congruo periodo di tempo (direi almeno 5/6 anni), allora è ragionevole ritenere che i tre anni di esperienza per la sola

funzione di educatore siano stati in qualche misura maturati; se invece nel solo arco temporale dei tre anni si è fatto contemporaneamente l'educatore e il coordinatore dei trasporti sociali (o l'OSS), il requisito B della legge è decisamente più difficile da dimostrare...

Ed infine, **serve la media superiore per iscriversi ai corsi 60 CFU? NO!**

Da: CORSO EDUCATORI SOCIO-PEDAGOGICI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oggetto: Re: Corsi universitario

Buongiorno

**ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, comma 597, per iscriversi basta essere in possesso al 1° gennaio 2018, di uno dei seguenti requisiti:**

1. inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; 2. svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3. diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. Quindi, se è in possesso di almeno uno dei suddetti requisiti, può accedere al corso.

---

Università degli Studi di wwww Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica Ufficio Post Lauream Servizio Master e Corsi di Perfezionamento yyyyyyy

From: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sent: Tuesday, September 4, 2018 19:52 To: CORSO EDUCATORI SOCIO-PEDAGOGICI Subject: Corsi universitario Buona sera. Educatore senza diploma superiore può accedere al corso ?? Educatrice con 16 anni di lavoro e socia lavoratrice di Coop sociale. GRAZIE

**Riteniamo questa posizione**, comune a quasi tutte le Università pubbliche italiane secondo le informazioni giunteci dall'on. Iori, **corretta**, in quanto essa corrisponde non solo alla volontà del legislatore di sanare la condizione di un così gran numero di operatori, ma anche perché, sul piano più strettamente giuridico, è avvalorata dall'ultima lettera del comma 597 della "legge Iori", che prevede l'accesso ai corsi a chi sia in possesso di «c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale».

Notoriamente il diploma di scuola magistrale era limitato ad un triennio, come le scuole professionali, e non dava accesso all'Università. In tal senso, si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza n. 6034 del 5.12. 2014, *Valore titolo diploma magistrale*.

Infine: per iscriversi ai corsi 60 CFU, **se si è già iscritti ad un corso universitario, bisogna sospenderlo** (qualsiasi sia la materia, o l'Università presso cui si è iscritti).

## VI. Le novità della legge 145 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, art. 1, commi 517 e 537-541) <sup>24</sup> a sanatoria degli EP sociosanitari e degli EP sociopedagogici operanti nell'integrazione sociosanitaria

Con la **legge finanziaria per il 2019 (legge 145/2018)** sono stati approvati due gruppi di emendamenti che cambiano ulteriormente la normativa della categoria “educatori”, in particolare per quanto riguarda la relazione tra sociale e sanitario.

Il **comma 517 dell'articolo 1** costituisce un'**integrazione della “legge lori”**, ad opera principalmente della stessa autrice:

<All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «*socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi*» sono inserite le seguenti: «***nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi***».>

**L'educatore socio-pedagogico, quindi** – pur attraverso un artificio retorico, per altro rispondente all'orientamento della Magistratura amministrativa <sup>25</sup> - **può operare anche nei servizi socio-sanitari**. Va fatta una specifica relativamente a quei “risparmi di spesa” che rendono opportuna tale previsione, e che **non riguardano ribassi d'asta o sconti sul prezzo degli operatori**, ma si riferiscono al risparmio complessivo derivante dall'aver evitato sia (soprattutto) i licenziamenti di personale attualmente presente nei servizi “incongrui”, ma anche – dal punto di vista meramente economico – il pagamento della “tassa di licenziamento” <sup>26</sup>.

**Ovviamente il discorso riguarda la funzione di educatori, non la presenza di EP socio-pedagogici come risorse riabilitative al posto degli OSS. E questo è un altro discorso, una nostra rivendicazione politica e professionale:** grazie alla “legge lori” si stanno sanando moltissimi operatori che lavorano nei servizi di salute mentale, di cura delle dipendenze patologiche da sostanze legali ed illegali e della disabilità, che non sono OSS – *lavoro quanto mai dignitoso, ma non direttamente riabilitativo* - ma fanno molto di più: ri/abilitazione, progetti educativi e di sviluppo comunitario, gestione di budgets di salute,

<sup>24</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg>

<sup>25</sup> Cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 05337/2015 in *allegato 8*.

<sup>26</sup> Cfr. quanto recita la nota a pagina 6 del documento della Conferenza delle Regioni (19/68/CR07A/C7 - INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI: «**La senatrice lori durante l'audizione della Direzione generale delle professioni sanitarie del SSN, del 10 aprile 2019, ha spiegato che tale risparmio sarebbe relativo al non licenziamento degli operatori socio-pedagogici che si trovano ad operare in ambito sanitario e per i quali si sarebbe potuto configurare il reato di abuso della professione di educatore professionale sociosanitario**» [<http://www.senato.it/Leg18/3545?indagine=7>]. Il documento è riprodotto integralmente in *allegato 9*.

progetti di inserimento al lavoro e di creazione di imprese sociali (cooperative sociali “di tipo B” e cooperative di comunità).

L'altro gruppo di **commi, dal 537 al 541 dello stesso articolo**, mette in opera un altro elemento di sanatoria del personale occupato.

Il **comma 537** ha modificato la Legge 26 febbraio 1999, n. 42, *Disposizioni in materia di professioni sanitarie* (<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99042l.htm><sup>27</sup>), aggiungendovi un comma 4 bis che dispone che: «[...] *coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento* istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione».

Il **comma 538** prevede che: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo». Quello che poi è diventato il Decreto 9 agosto 2019 del Ministero della Salute (*cf. oltre*).

Il **comma 539**,

«Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

... una volta fatte salve le norme della legge 42/1999 e quella della “legge lori”, prevede che «***i diplomi e gli attestati***, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016<sup>28</sup>, stabilisce che, concretamente, ***i frequentanti i corsi regionali per educatori tenutisi a cura dell'IRSSSE nel 1998-2000 hanno un titolo equipollente ai laureati, se si iscrivono agli albi speciali previsti dal comma 537.***

Il **comma 540**, relativamente alle sanatorie di cui ai precedenti commi 537 e 539, precisa che il riconoscimento professionale «non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Infine, il **comma 541**, giustamente, **vieta per il futuro** corsi di formazione regionale nelle materie relative alle professioni sanitarie regolate dalla legge 43/2006<sup>29</sup>.

27 <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99042l.htm>

28 *Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base».*

Cfr. la tabella allegata: [https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie\\_generale/caricaPdf?cdimg=16A061480000010110001&dgu=2016-08-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-23&art.codiceRedazionale=16A06148&art.num=1&art.tiposerie=SG](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=16A061480000010110001&dgu=2016-08-23&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-23&art.codiceRedazionale=16A06148&art.num=1&art.tiposerie=SG)

## VII. La tutela del posto di lavoro (*clausole sociali*)

Il **comma 599 della “legge Iori”** prevede per gli **operatori in servizio che possano vantare un’anzianità di servizio di almeno un anno, anche prestato discontinuamente**, il **diritto alla conservazione del posto di lavoro**. Trattandosi di diritto soggettivo istituito a favore degli operatori in servizio, esso va considerato come già operante dal 1° gennaio 2018, data alla quale si fa riferimento per il possesso dei requisiti di anzianità professionale. **Fatto che vale a maggior ragione per gli operatori con i 3 anni di esperienza citati al comma 597, e prevale su quello della successiva acquisizione dei 60 CFU, che opererà in via confermativa del diritto soggettivo, e non può essere intesa come clausola sospensiva**. A tal proposito, riteniamo che sarebbe illegittimo, e sanzionabile in termini giurisdizionali, l’eventuale rifiuto delle stazioni appaltanti di considerare la qualifica professionale (per quanto da perfezionare) degli operatori in possesso dei requisiti citati.

Parimenti, richiamando quanto disposto dalla nota **Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2007, Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi (GU n.111 del 15-5-2007)**, ci pare di poter affermare che sarebbe inaccettabile una eventuale discriminazione nella valutazione dei titoli del personale la cui qualifica è stata riconosciuta ai sensi della legge 205, rispetto al personale in possesso dei titoli di laurea.

Giova ricordare come la citata circolare abbia avuto origine dalla necessità di far presente alle stazioni appaltanti la necessità di evitare al nostro Paese le ripercussioni negative dei ripetuti rilievi in materia appaltistica, giunti dall’Unione Europea. **A maggior ragione, la valutazione dei titoli – ammissibile, come recita la circolare, solo in termini di condizione di accesso alla procedura di affidamento, e non come elemento di valutazione qualitativa durante il procedimento – perde logicamente ogni senso, qualora si tenga presente la necessità prioritaria di garantire, in caso di cambio dell’affidatario, la stabilità al personale**, in ossequio a quanto disposto sempre dalla legge 205 (oltre che dall’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici e dalle normative regionali).

Infatti, **la nuova legge ha effetti più ampi, prevedendo al comma 599 un generalizzato diritto alla conservazione del posto di lavoro. Infatti: «I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore».**

Normativa che, logicamente, non ha senso solo nel rapporto tra singolo operatore e cooperativa od altro ente di appartenenza, ma che **vincola il rapporto tra la stazione appaltante ed ente affidatario**.

La nuova normativa corrisponde a quanto acquisito dalla giurisprudenza e dalla pratica

---

29 Legge 1 febbraio 2006, n. 43, *Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali*.

amministrativa, che aiuta ad interpretare con elasticità anche quanto non definito in termini legislativi, come ad esempio la possibile compresenza di educatori professionali socio-sanitari e socio-pedagogici in strutture di integrazione socio-sanitaria.

Argomentazione che ritroviamo in molti singoli pronunciamenti in sede di *leges speciales* di singole procedure di affidamento. Tra le quali ci piace segnalare quella recente dell'ASL della Città di Torino che, tra i primi enti ad applicare le nuove norme di legge, **ha ammesso la continuità lavorativa per gli «eventuali lavoratori attualmente impegnati che non fossero in possesso dei requisiti professionali richiesti, anche avvalendosi delle possibilità offerte dalla Legge di bilancio 2018, art. 1, commi 597, 598 e 599 della finanziaria».**

**Altre “clausole sociali” sono state introdotte dalla legge 145/2018**, a partire dal **comma 517 dell'articolo 1** che introduce (abbiamo visto come sia stato fatto esplicito riferimento alla necessità di evitare licenziamenti negli atti preparatori, citati dalla stessa sen. lori autrice dell'emendamento) una **normativa a tutela degli EP socio-pedagogici operanti nei «nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».**

Stesso discorso, relativamente al **personale variamente sanato direttamente come EP socio-sanitario (a volte duplicando la garanzia costituita dalla precedente sanatoria come EP socio-pedagogico ai sensi della legge 205) deriva dal comma 537**, laddove dispone: «[...] **coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento (...)**». Identico discorso riguarda **il riconoscimento dei titoli regionali rilasciati in difformità dalla legislazione nazionale, sanati dal successivo comma 539.**

Infine, occorre fare riferimento alla **normativa regionale del Friuli Venezia Giulia**, ed in primo luogo a quanto previsto dall'**art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale:**

(...) **7. Nell'ambito della programmazione delle attività di formazione di cui all'articolo 37<sup>30</sup>, la Regione promuove la qualificazione degli operatori privi di titolo, in servizio da almeno due anni alla data dell'1 gennaio 2019.**

**8. Gli operatori privi dei requisiti professionali, che alla data dell'1 gennaio 2019 siano in servizio da meno di due anni, accedono ai corsi di formazione di base.**

**9. Per gli operatori di cui ai commi 7 e 8 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione.**

**30 Art. 37 (Attività di formazione) 1.** La formazione di base e permanente e la qualificazione del personale in servizio costituiscono strumento per la promozione della qualità e dell'efficacia del sistema integrato. **2.** La Regione promuove la formazione di base, continua e permanente degli operatori del sistema integrato, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità. **3.** La programmazione regionale delle iniziative per la formazione degli operatori del sistema integrato è predisposta dalla Regione con riferimento a quanto stabilito nel Piano sociale regionale e con il concorso degli enti locali. **4.** La programmazione regionale di cui al comma 3 costituisce indirizzo per l'attuazione delle iniziative di qualificazione e di formazione permanente e continua degli operatori del sistema integrato, realizzate da enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, nonché per le attività formative realizzate con il concorso delle istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore e delle Università degli studi. **5.** La Regione, in raccordo con gli enti locali, promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro. **6.** I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi e servizi sociali promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori a iniziative di formazione continua e permanente.

(...) **10 bis.** Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7<sup>31</sup>, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9, **nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis<sup>32</sup>, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.**

(il comma 10 ter è stato abrogato) **10 quater.** Nelle more della definizione del profilo di animatore sociale e del relativo livello di formazione previsto dal comma 5<sup>33</sup>, nonché della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016, **sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni di animatore sociale, gli operatori in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero inferiore che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano rispettivamente maturato una esperienza lavorativa almeno pari a quattro e sei anni nello svolgimento delle funzioni di animatore o di educatore nel sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis.**

**10 quinquies.** Gli operatori privi di titolo di cui ai commi 10 ter e 10 quater che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016, sono privi del requisito di anzianità di servizio previsto, accedono ai corsi di formazione previsti per le corrispondenti figure professionali.

Dalla lettura di queste norme si evincono alcune conclusioni:

- **L'obbligo regionale di provvedere alla formazione professionale degli operatori sociali privi di titolo** con un'anzianità di servizio di 2 anni alla data dell'1 gennaio 2019;
- **Il rispetto delle normative previgenti a quella stessa data**, che, per gli EP socio-pedagogici, non avevano ancora definito i titoli necessari allo svolgimento della funzione;
- **La classica suddivisione tra i due tipi di EP, da integrarsi con tutte le successive disposizioni nazionali delle leggi nazionali 205/2017 e 145/2018;**
- **La specifica ulteriore tutela per quegli operatori (che sono anche di fatto EP non qualificati) che, a seconda del titolo scolastico, fossero in servizio da 4 o 6 anni alla data del 31 dicembre 2015 come ANIMATORI SOCIALI;**
- **Va infine rilevato come questa ultima qualifica non sia mai stata regolata a livello di definizione delle competenze e di percorso formativo, per cui la "clausola**

---

31 **Art. 31** (Autorizzazione) **1.** I servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie sono soggette al rilascio di autorizzazione all'esercizio. (...) **7.** Con regolamento regionale sono definiti: **a)** la tipologia dei servizi e delle strutture soggette ad autorizzazione; **b)** i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture di cui al comma 1; **c)** le procedure per il rilascio, la modifica o la conferma delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5; **d)** le modalità dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e i provvedimenti conseguenti in caso di violazioni.

32 **1.** Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nell'ambito del sistema integrato e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato. **1 bis.** Le attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie erogate nei servizi e nelle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private e gli operatori preposti al loro svolgimento sono disciplinati dai regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7.

33 **5.** La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dallo Stato, definisce i profili e i livelli di formazione scolastica, universitaria e professionale per gli operatori del sistema integrato.

sociale” in questo caso, non si accompagna ancora all’attuazione del disposto del comma 10 quinquies.

In conclusione, si è creata nella nostra regione una situazione perfino paradossale: ci possono essere quindi in Friuli Venezia Giulia operatori che posseggono le caratteristiche soggettive per essere:

- sia ANIMATORI SOCIALI in possesso di “clausola sociale” atta alla conservazione del posto di lavoro ed in attesa di qualificazione regionale ancora non programmata;
- che contemporaneamente hanno potuto/possono accedere al riconoscimento come EP socio-pedagogici ai sensi della “legge lori”;
- e che infine possono accedere al riconoscimento come EP socio-sanitari ai sensi delle ultime disposizioni della legge 145/2018.

Se aggiungiamo che sono presenti in servizio operatori in possesso delle più diverse lauree (le più diffuse sono psicologia e materie umanistiche) e che talvolta, per cautela, hanno anche frequentato i corsi OSS, siamo in presenza dell’assurdo per cui mancano nel nostro territorio centinaia di addetti all’assistenza qualificati, a causa di storici ritardi nella programmazione ed attuazione dei programmi formativi, mentre dall’altro lato è presente un altissimo livello di super-formazione degli operatori, anche quanto possano essere stati definiti formalmente come “privi di titoli” !

Infine, l’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 33, *Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020* prevede un ulteriore, duplice, livello di tutela generale del diritto alla conservazione del posto di lavoro, sia come lavoratori dei servizi in appalto (c. 8) che come operatori dei servizi di Welfare (c. 9):

8. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere clausole sociali ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

9. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di figure professionali del sistema integrato dei servizi sociali, ivi compresi i servizi di integrazione sociosanitaria, il personale già operante a qualunque titolo nella suddetta area alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza, salvo l’obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall’Amministrazione regionale.

## VIII. L'accesso alle liste speciali della legge 145/2018 (sanatoria EP sociosanitari)

La **L. 3/2018**<sup>34</sup> e **DM 13.03.2018**<sup>35</sup> prevedono che l'esercizio della professione di Educatore Professionale di cui al **DM 520/98** richiede l'iscrizione all'Albo Professionale se in possesso di Laurea specifica (snt2) o titolo equipollente ai sensi del **Decreto 22.06.2016** (la L.145/2018 art. 1, comma 539 estende l'equipollenza ai titoli conseguiti entro il 2005, se compresi nel Decreto precedentemente citato).

La **L. 145/2018** e il **DM 9 agosto 2019** hanno previsto che per coloro che, in mancanza di titolo idoneo per l'iscrizione all'albo, avessero svolto attività riconducibile al profilo 520/98 per 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni. **l'obbligo di iscrizione alle Liste Speciali Aggiuntive entro il 31.12.2019**. Il portale per l'iscrizione è attivo dall'ottobre scorso. **La valutazione dei requisiti verrà fatta in capo all'Ordine che si avvarrà di personale appositamente addestrato e competente**, probabilmente dello specifico Albo Professionale e/o dell'Associazione Professionale.

La formulazione del decreto<sup>36</sup> ed il fatto che ci sia una selezione da parte di un **ordine professionale**<sup>37</sup>, composto innanzitutto da professionisti distanti dal lavoro sociale (tecnici radiologi) e rappresentato, per

34 Legge 11 gennaio 2018, n. 3, *Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*.

35 Ministero della Salute, Decreto 13 marzo 2018, *Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*.

36 Ministero della Salute, Decreto 9 agosto 2019, attuativo del comma 537 della Legge di Bilancio 2019. Cfr. allegato 3.

37 La **legge 11 gennaio 2018, n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute** all'articolo 4 (*Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie*) ha introdotto modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 (*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*). Il citato art. 4 della legge 3, [non al comma 9, lettera c) della legge stessa, come è scritto erroneamente nel decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019, ma alla nuova versione dell'art. 9, c. 3, lettera c) del d. lgs. CpS n. 233] ha trasformato «i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione».

Il successivo **decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018** istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entrano a far parte dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tra questi (*cfr. art. 1, comma 1*) ci sono: «n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale; p) albo della professione sanitaria di educatore professionale».stituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entrano a far parte dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Tra questi (*cfr. art. 1, comma 1*) ci sono: «n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale; p) albo della professione sanitaria di educatore professionale».

quanto riguarda gli educatori, da associazioni formate storicamente dagli EP sociosanitari, **può far temere disattenzioni a sfavore degli operatori dei servizi a più alta integrazione sociosanitaria, come quelli per la salute mentale e le dipendenze patologiche.**

Va comunque osservato che **gli educatori professionali socio pedagogici, riconosciuti dalla “legge lori”, hanno alle spalle oggettivamente «un titolo il quale, all’epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, [h]a permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate»**<sup>38</sup>.

Le liste speciali sono comunque collegate all'albo professionale, e ciò avrà **due effetti** comunque: **uno, negativo**, sarà l'imposizione di **un costo di iscrizione per gli EP**<sup>39</sup>; **l'altro, positivo anche se discutibile, sarà la legittimazione ad operare in ambito sanitario** (*ma ce n'era bisogno, per professionalità eminentemente relazionali?*) **non solo come EP sociopedagogici, ma anche come EP sociosanitari.**

Va inoltre segnalata, sul piano del recepimento a livello di regioni, la buona pratica della **Regione Piemonte** che, in attuazione della normativa nazionale, ha recentemente emanato la **Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 128-9035 Nuove indicazioni riguardanti il personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali della regione Piemonte**<sup>40</sup>. Con questa DGR la Regione Piemonte dichiara che gli **“Educatori Professionali socio-pedagogici possono esercitare la loro professione svolgendo funzioni in via esclusiva socio-educative, nell’ambito dei servizi sociosanitari e della salute concorrendo agli standard organizzativi delle figure professionali previste dalle delibere regionali inerenti le strutture e i servizi socio-sanitari territoriali”**. Si dichiara inoltre che **“nelle more dell’emanazione del Decreto del Ministero della Salute, gli E.P possono continuare a svolgere la loro attività purché si iscrivano ai suddetti elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019**<sup>41</sup>.

**In ogni caso, dopo aver chiarito preliminarmente che è meglio avere una tutela aggiuntiva piuttosto che una in meno, visto che si tratta del nostro lavoro, vale la pena ricordare ancora una volta che rimangono valide:**

**1) sia le possibilità operative previste dal comma 517 dell’articolo 1 della legge 145 per gli EP sociopedagogici che lavorano nell'integrazione sociosanitaria**<sup>42</sup>;

**2) che quanto disposto dalle varie norme sulla conservazione del posto di lavoro**<sup>43</sup>;

38 Cfr. Ministero della Salute, Decreto 9 agosto 2019, attuativo del comma 537 della Legge di Bilancio 2019, comma 3, lettera b), numero 2.

39 Chi si deve iscrivere dovrà sostenere - al massimo – il costo delle seguenti voci: **35 euro** di spese di segreteria; **168 euro** di Tassa di concessione governativa; **78 euro** di iscrizione annuale all'albo; **16 euro** di Marca da bollo.

40 [http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/25/attach/dgr\\_09035\\_1050\\_16052019.pdf](http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/25/attach/dgr_09035_1050_16052019.pdf)

41 Ringrazio la collega Anna Di Mascio, responsabile di Legacoopsociali Piemonte, per le informazioni fornite.

42 Cfr. sopra, par. VI.

### 3) oltre che infine quanto sancito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 05337/201.

Non è un ragionamento che deve portare a sottovalutare il passaggio dell'iscrizione agli albi, ma serve anche per ricordarsi che il futuro degli EP nell'integrazione socio-sanitaria non si esaurisce in essi!

Per questo motivo, **riteniamo pretestuose ed esclusiva espressione di spirito corporativo le argomentazioni del presidente dell'Ordine TRSM Alessandro Beux, riprese su "Vita" da alcuni autori, tra cui il presidente dell'ANEP Nicola Titta** <sup>44</sup>. Tali prese di posizione, oltre a risultare **scorrette rispetto al quadro giuridico che ci siamo sforzati di descrivere**, hanno il solo effetto di **seminare confusione e sconcerto tra gli operatori del settore**, e non a caso **hanno sollevato dure - e condivisibili - critiche nel mondo della pedagogia italiana, sia a livello associativo che universitario** <sup>45</sup>.

Riprenderemo il discorso più avanti, a proposito dei potenziali effetti paradossali di queste prese di posizione nel settore della Salute Mentale. Qui ci limitiamo a rilevare che, a forza di rappresentare volta per volta micro-corporativismi settoriali, tra loro potenzialmente confliggenti, è facile prevedere l'esplosione futura del "nuovo" ordine, a causa delle tante istanze inconciliabili presenti al suo interno. Riteniamo che, viceversa, **il nostro orientamento aperto ed interdisciplinare possa essere foriero di ben altri e positivi sviluppi per il sistema del Welfare pubblico ed, al suo interno, di tutto il Terzo Settore.**

\* \* \*

**Dallo scorso mese di ottobre, è operativo il portale per l'iscrizione** <sup>46</sup>

43 Cfr. sopra, par. VII.

44 <https://www.anep.it/ckeditor/kcfinder/upload/files/circolare-87-2019-obbligo-iscrizione-educatori-professionali.pdf> e <http://www.vita.it/it/article/2019/11/19/educatori-professionali-quaranta-giorni-per-iscrivere-allalbo/153316/>. Ringrazio per questa ed altre segnalazioni la collega Dubravka Bajc della Cooperativa Itaca, così come, per il continuo puntuale sollecito, la collega Barbara Medeot della Coop Duemilauno Agenzia Sociale.

45 Cfr. <https://www.siped.it/2019-11-22-educatori-professionali-socio-pedagogici-e-agli-educatori-professionali-socio-sanitari/> - <http://www.vita.it/it/article/2019/10/18/educatori-e-pedagogisti-la-piattaforma-unitaria-di-proposte-alla-polit/153022/?fbclid=IwAR13yQypuCEVV-mewqi6dwTVhiovarxw5FA942eldCNzd3A373JHRpdF8vk>. Ringrazio Luca Pazzaglia della Coop Labirinto di Pesaro ed Alberto Alberani, responsabile di Legacoopsociali Emilia Romagna, per la segnalazione del materiale. Cfr. Inoltre allegato 11.

46 Ci si rivolge all'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in sigla TSRM): <http://www.tsrm.org/> (nazionale).

Attualmente, non abbiamo ancora certezze su chi farà la valutazione, ma sappiamo che **agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, fino al 31 dicembre 2019** :

a) **Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche**, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica.

b) **Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:**

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;
3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata.

c) **Lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:**

1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
  - I. dal possesso di partita IVA fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;
  - II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento;
  - III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata.
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.

Il tutto per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni.

**Il presidente dell'ANEP FVG, Corrado Ciccirella, si è messo gentilmente a disposizione delle operatrici e degli operatori che avessero bisogno di ulteriori informazioni ([<danycorr@inwind.it>](mailto:danycorr@inwind.it) e 3494587205).**

## **IX. Un caso di studio sui potenziali effetti perversi del corporativismo su un settore esemplare di integrazione tra medicina moderna e servizi sociali: i servizi di salute mentale tra ri-abilitazione e re-istituzionalizzazione**

Quanto agli EP che lavorano specificamente nei **servizi di salute mentale** (per simiglianza, il ragionamento vale anche per quelli della disabilità, neuropsichiatria infantile e delle dipendenze patologiche, ed ovviamente dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili attraverso la cooperazione sociale "B") va ricordato che:

- 1) sono questi proprio quei servizi in cui convivono inestricabilmente gli aspetti sociali e sanitari, con oggettiva assoluta prevalenza dei primi, se si fa eccezione per medici/infermieri/terapisti della riabilitazione: per questo, valgono a maggior ragione le previsioni del citato **comma 517 dell'articolo 1 della legge 145 e della Sentenza del Consiglio di Stato n. 05337/201;**
- 2) nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – che, va ricordato, è quella dove è iniziata (a Gorizia negli anni '60) la rivoluzione della deistituzionalizzazione psichiatrica, completatasi con la chiusura (ad Udine negli anni '90) del più grande residuo manicomiale italiano – il **Piano regionale salute mentale infanzia, adolescenza ed età adulta anni 2018-2020**<sup>47</sup> non ha recepito le indicazioni dell'**Accordo Conferenza Unificata 17 ottobre 2013, Le strutture residenziali psichiatriche**<sup>48</sup>, che prevede assurdamente – sulla base di una logica istituzionalizzante che può spiegarsi solo con la coincidenza della fase attuativa delle REMS al posto degli OPG – la presenza di ben sette diverse figure professionali, a fronte di realtà di residenza comunitaria che non dovrebbero mai superare, se non eccezionalmente, la decina di accoglienze di utenti.

Proprio a questo proposito, **citiamo ad esempio di confusionismo corporativo una recente presa di posizione dell'Ordine TSRM**, che è giunto al ridicolo di accusare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di non fare buona Salute Mentale! Dimostrando così plasticamente come certe prese di posizione finiscano per scadere nell'assurdità e rischino, se prese sul serio, di giungere ad una realtà in cui, ai titoli "giusti", corrisponda infine una (ir)realtà, in cui si retrocederebbe burocraticamente verso la re-istituzionalizzazione di servizi che tutto il Pianeta ci invidia<sup>49</sup>.

47 [http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018\\_732/Allegato%201%20alla%20Delibera%20732-2018.pdf](http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018_732/Allegato%201%20alla%20Delibera%20732-2018.pdf)

48 [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_2460\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2460_allegato.pdf)

49 Cfr. allegato 12.

## Allegato 1. Quadro sinottico <sup>50</sup>.

		
Educatore Professionale Socio sanitario	Educatore dei servizi educativi per l'infanzia	Educatore Professionale socio pedagogico
<b>DM Sanità 520 del 8 ottobre 1998</b> <b>Legge 205 del 27 dicembre 2017</b>	<b>D. Lgv. 65 del 13 aprile 2017</b>	<b>Legge 205 del 27 dicembre 2017</b>
<p>e' l'operatore <b>sociale e sanitario</b> che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.  <b>(Art. 1 DM 520/98, art. 1 comma 596 legge 205/17)</b></p>	<p>qualificazione universitaria del personale dei <b>servizi educativi per l'infanzia</b>, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.  <b>(Art. 4 comma 1 punto e D.Lgv. 65/17)</b></p>	<p>L'educatore professionale socio-pedagogico opera nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle <b>varie fasi della vita</b>, in una prospettiva di crescita personale e <b>sociale</b>. <b>Opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età</b>, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.  <b>(art. 1 comma 594 L. 205/17)</b></p>

		
Educatore Professionale Socio sanitario	Educatore dei servizi educativi per l'infanzia	Educatore Professionale socio pedagogico
<p>La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe <b>L/SNT2</b>  <b>(art. 1 comma 596 legge 205/17)</b></p>	<p>laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe <b>L19</b> ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari  <b>(Art. 4 comma 1 punto e D.Lgv. 65/17)</b></p>	<p>La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea <b>L19</b>  <b>(art. 1 comma 595 legge 205/17)</b></p>

<sup>50</sup> Elaborato da Luca Sorrentino, responsabile di Legacoopsociali Campania, che ringrazio.

Educatore Professionale Socio sanitario	Educatore dei servizi educativi per l'infanzia	Educatore Professionale socio pedagogico
<p>Per l'esercizio della professione necessaria laurea abilitante ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea (art. 2 comma 1 lettera d DM Salute 13 marzo 2018)</p>	<p>laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 4 comma 1 lettera e D.Lgv 65/2017)</p>	<p>In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a Distanza per coloro che hanno svolto attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, (art. 1 comma 597L. 205/2018)</p>
<p>i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari, e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale (art. 4 commi 1 e 2 L. 42/99)</p>		<p>Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio. (art. 1 comma 598 L. 205/2018)</p>

Educatore Professionale Socio sanitario	Educatore dei servizi educativi per l'infanzia	Educatore Professionale socio pedagogico
<b>DISCIPLINE COMUNI L19 – L/SNT2</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• M-PED/01</li> <li>• M-PED/02</li> <li>• M-PED/03</li> <li>• M-PED/04</li> <li>• M-DEA/01</li> <li>• M-FIL/03</li> <li>• M-PSI/01</li> <li>• M-PSI/02</li> <li>• M-PSI/04</li> <li>• M-PSI/05</li> <li>• M-PSI/06</li> <li>• M-PSI/08</li> <li>• SPS/07</li> <li>• SPS/08</li> <li>• SPS/09</li> <li>• SPS/012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IUS/07</li> <li>• IUS/09</li> <li>• IUS/10</li> <li>• M-STO/05</li> <li>• M-STO/06</li> <li>• SECS-P/07</li> <li>• SECS-P/10</li> <li>• SECS-S/05</li> <li>• BIO/09</li> <li>• INF/01</li> <li>• ING-INF/05</li> <li>• M-EDF/01</li> <li>• M-FIL/02</li> <li>• M-FIL/05</li> <li>• L-ART/05</li> <li>• L-ART/06</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L-LIN/01</li> <li>• MED/25</li> <li>• MED/38</li> <li>• MED/39</li> <li>• MED/42</li> <li>• MED/50</li> </ul>

## Allegato 2. La “legge Iori” (l. 205/2017, commi dal 594 al 601 dell’art. 1).

594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi **nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi**; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogo è un professionista di livello apicale.

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 593 [recte 595], organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

600. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Allegato 3. Ministero della Salute, Decreto 9 agosto 2019, attuativo del comma 537 della Legge di Bilancio 2019** <sup>51</sup>.

Il decreto parte dal presupposto che le norme della legge 145/2018 hanno carattere speciale, in quanto: «*si riferiscono ai soggetti che non possono essere inseriti negli albi delle professioni sanitarie e che, per esercitare la propria attività, devono iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad esaurimento, per essi esclusivamente istituiti*».

Istituisce quindi all'art. 1 «presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad esaurimento: [...] n) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica; o) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Terapista occupazionale; p) **elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Educatore professionale**».

«**Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:** a) Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche [...];

b) **Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private**, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. **per un periodo minimo di trentasei mesi**, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
2. **che siano in possesso di un titolo** il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;
3. **che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e retribuzione** presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata.

c) **Lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:**

1. **per un periodo minimo di trentasei mesi**, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:

I. **dal possesso di partita IVA fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;**

II. **dalla documentazione fiscale** comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento;

III. **da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale** dichiarata.

2. **che siano in possesso di un titolo** il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.

3. **Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni**, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attività professionali **concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a), b), e c).**

<sup>51</sup>[http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_notizie\\_3868\\_listaFile\\_itemName\\_0\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_3868_listaFile_itemName_0_file.pdf)

**Allegato 4 – DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65, *Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.***

**Art. 4 Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni**

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

(...)

e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;

(...)

**Art. 14 Disposizioni transitorie e finali**

(...)

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. **Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.**



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"* e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante *"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"* che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"*;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* e, in particolare, l'articolo dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) che ha previsto l'istituzione del *"sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni"*;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante *"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* e, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 26 maggio 1998, recante *"Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

<b>CONSIDERATA</b>	l'opportunità di accogliere solo parzialmente la richiesta del Consiglio Universitario Nazionale relativa alla modifica del numero dei crediti formativi universitari da assegnare alle attività laboratoriali e di tirocinio in quanto si ritiene necessario qualificare in modo adeguato la formazione pratica attraverso tali tipologie di attività;
<b>VISTO</b>	il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso in data 18 aprile 2018;
<b>RITENUTO</b>	di poter accogliere le proposte di modifica al testo del decreto formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate;
<b>CONSIDERATA</b>	l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di posticipare all'anno scolastico 2020/2021 il termine a decorrere dal quale è necessaria la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione a indirizzo specifico per accedere ai posti per educatore di servizi educativi per l'infanzia in quanto incompatibile con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65;
<b>CONSIDERATA</b>	l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di prevedere un riconoscimento economico alle attività di tutoraggio interno ed esterno, in quanto la questione attiene all'autonomia delle istituzioni coinvolte;
<b>CONSIDERATA</b>	l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di prevedere il riconoscimento, da parte delle singole università, dei piani di studio personalizzati dei laureati in L-19, in quanto la possibilità di accedere al terzo anno di corso della laurea magistrale LM-85bis è già subordinata all'acquisizione di almeno 55 CFU, come indicati nella Tabella B;
<b>CONSIDERATA</b>	l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di evidenziare, per la Tabella A, la correlazione tra le discipline dei Settori Scientifico-Disciplinari con gli obiettivi previsti dal percorso formativo, in quanto si ritiene più chiaro e omogeneo fare riferimento agli argomenti dei settori scientifico disciplinari;

## D E C R E T A

### Articolo 1

#### *(Educatore dei servizi educativi per l'infanzia)*

1. L'educatore dei servizi educativi per l'infanzia, in una prospettiva di lavoro collegiale e di collaborazione e confronto con le famiglie, predispone i contesti educativi, progetta e realizza attività volte a sviluppare, nelle bambine e nei bambini da zero a tre anni di età, le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato ambiente affettivo, ludico e cognitivo, garantendo pari opportunità di educazione, di istruzione, di cura, di relazione e di gioco,

superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. A tal fine l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia deve possedere:

- a) conoscenze teoriche relative allo sviluppo infantile da zero a tre anni di età, nelle sue diverse dimensioni fisico, psico-motorio, emotivo, relazionale, sociale, identitario, cognitivo e comunicativo;
- b) capacità di riconoscere e promuovere competenze emotive, cognitive, senso-motorie, relazionali, simboliche, comunicative delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età;
- c) conoscenze teoriche e pratiche relative a cura, educazione e socializzazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età;
- d) conoscenze dei diversi contesti di vita, culture, pratiche e scelte di cura e di educazione delle famiglie;
- e) competenze relazionali e comunicative;
- f) conoscenze e competenze relative al sostegno alla genitorialità e alla promozione delle relazioni con le famiglie;
- g) conoscenze e competenze relative alla promozione del benessere psico-fisico e all'identificazione di condizioni di rischio, ritardo, disagio e disturbo nello sviluppo delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età;
- h) conoscenze relative a pensiero, storia, normativa, organizzazione e funzionamento delle istituzioni educative per la prima infanzia in Italia e in altri Paesi;
- i) conoscenze e competenze relative a progettazione, organizzazione e valutazione dei contesti e delle attività educative per la prima infanzia, in linea con gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- j) conoscenze e competenze relative ai contenuti delle proposte e alle metodologie educative nella prima infanzia, con particolare attenzione all'esperienza del gioco e alle diverse modalità di espressione;
- k) conoscenze e competenze relative all'osservazione, valutazione e documentazione dei comportamenti delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età nei contesti educativi.

## **Articolo 2**

### ***(Istituzione del corso di specializzazione)***

1. Il corso di specializzazione annuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, di seguito "corso di specializzazione", è istituito presso le Università nelle quali è attivo il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85*bis*.
2. L'istituzione e l'attivazione del corso di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il corso di specializzazione verte su aspetti specifici e centrali dello sviluppo e dell'educazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni, approfondendo contenuti e competenze non acquisiti nel corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.
4. L'obiettivo del corso è di formare il laureato in Scienze della formazione primaria alla funzione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 65, attraverso un approccio teorico e pratico che prevede lezioni, laboratori, tirocinio diretto e indiretto.

5. All'insieme delle attività formative di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU.

### **Articolo 3**

#### ***(Accesso al corso di specializzazione)***

1. L'accesso al corso di specializzazione è riservato a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo infanzia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 26 maggio 1998, e a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85*bis*, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. I costi per la frequenza del corso di specializzazione sono a totale carico degli iscritti.

### **Articolo 4**

#### ***(Riconoscimento dei crediti formativi universitari)***

1. Possono essere riconosciuti CFU per esami superati in corsi di studio universitari diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1, se attinenti agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari e agli argomenti di cui all'Allegato A.

2. Possono essere riconosciuti come tirocinio diretto, per un massimo di tre CFU, gli incarichi svolti come educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

### **Articolo 5**

#### ***(Attività formative del corso di specializzazione)***

1. Le attività formative del corso di specializzazione sono definite nell'Allegato A.

2. I contenuti degli insegnamenti sono specificatamente rivolti all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze di cui all'articolo 1.

3. Ogni CFU degli insegnamenti prevede dalle sei alle otto ore di lezione in presenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 per le attività laboratoriali.

4. Le attività di laboratorio, anche a carattere interdisciplinare, sono svolte da docenti dei settori scientifico-disciplinari M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 e PSI/04, oppure da soggetti con comprovata e documentata esperienza di almeno cinque anni negli argomenti previsti dall'Allegato A.

5. Le attività di laboratorio sono volte all'acquisizione di competenze professionali relative all'educazione delle bambine e dei bambini da zero a tre anni di età e sono realizzate prevedendo lavori di gruppo cooperativi, simulazioni, osservazioni di esperienze reali, presentazione di casi che

• attivano la riflessione e l'apprendimento metacognitivo. Ogni CFU di laboratorio comprende almeno diciotto ore in presenza.

6. I laboratori non prevedono attività a distanza, la loro frequenza è obbligatoria e non può essere sostituita con il riconoscimento di competenze universitarie o extra-universitarie.

#### **Articolo 6** **(Tirocinio)**

1. Il tirocinio si articola in tirocinio diretto e indiretto.
2. Il tirocinio diretto si svolge nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ed è regolato da apposite convenzioni stipulate tra le Università e i servizi educativi per l'infanzia autorizzati.
3. Il tirocinio diretto ha una durata di 175 ore, di cui almeno il cinquanta per cento deve essere svolto in nidi d'infanzia o micronidi ed è seguito dal tutor del tirocinante interno al servizio educativo per l'infanzia di cui al comma 1 dell'articolo 7.
4. Il tirocinio diretto è progettato e realizzato in sinergia con il coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
5. Il tirocinio indiretto ha una durata di 75 ore, è seguito dal tutor del tirocinio, operante presso il corso di specializzazione, di cui al comma 2 dell'articolo 7 e include attività di progettazione e di rielaborazione in gruppo e individuale.
6. La frequenza alle attività di tirocinio diretto e indiretto è obbligatoria. L'attività di tirocinio non può essere erogata a distanza ed è documentata in un *portfolio* e in un *project work*.
7. Il tirocinio include strategie di *mentoring* e *peer-coaching* e momenti di confronto e riflessione in gruppo, svolti con il coordinamento del tutor di tirocinio, sulle attività di tirocinio.

#### **Articolo 7** **(Tutor delle attività di tirocinio)**

1. Il tutor del tirocinante interno al servizio educativo per l'infanzia è individuato dalla struttura accogliente tra il personale educativo in servizio presso la stessa, incluso il coordinatore del servizio educativo per l'infanzia, con almeno due anni di esperienza professionale.
2. Il tutor di tirocinio operante presso il corso di specializzazione è individuato dall'università tra soggetti di comprovata e documentata esperienza con almeno cinque anni di attività professionale nell'ambito dell'educazione della prima infanzia.

#### **Articolo 8** **(Prova finale)**

1. Il corso di specializzazione si conclude con un esame finale che si svolge dinanzi a una commissione, nominata dalla competente autorità accademica, integrata da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale, da un rappresentante del coordinamento pedagogico territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e da un tutor di tirocinio di cui al comma 2 dell'articolo 7.
2. L'esame consiste in un colloquio atto a valutare le competenze acquisite durante il corso di specializzazione sul piano teorico, metodologico e pratico. Il colloquio include anche la discussione

\*\* sull'attività svolta durante il tirocinio e sulle competenze acquisite e documentate nel *portfolio* e nel *project work*.

3. Alla prova finale la Commissione assegna fino ad un massimo di 30 punti. La prova è superata se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 18/30.

4. Ai componenti la commissione di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

#### **Articolo 9**


##### ***(Qualificazione universitaria dei laureati in Scienze dell'educazione e della formazione)***

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della lettera e) del decreto legislativo n. 65 del 2017, l'educatore dei servizi educativi per l'infanzia deve possedere la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione con percorso formativo che soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. I CFU di cui all'allegato B sono attinenti alle conoscenze e alle competenze di cui all'articolo 1.

2. I laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis.

Il Ministro

Valeria Fedeli



#### **Allegato B**

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017, è riconosciuta, ai fini dell'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione il cui percorso formativo soddisfa i seguenti requisiti minimi che possono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare:

- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e/o M-PED/02 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD PSI/01 e M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 oppure SPS/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU in almeno due dei SSD MED/38, MED 39, MED42 oppure M-PSI/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU di laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU di tirocinio, di cui almeno il cinquanta per cento delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

## Allegato A

Ambito disciplinare	Settori scientifico-disciplinari (SSD)	Argomenti	Crediti formativi universitari (CFU)
Discipline pedagogiche	M-PED/01 M-PED/02	Le attività formative in questo ambito devono riguardare: la pedagogia dell'infanzia, con riferimento a teorie ed esperienze; la pedagogia della relazione educativa; la pedagogia delle famiglie; la storia dei servizi educativi per l'infanzia; i modelli culturali dell'educazione e della cura dell'infanzia.	9-12
Discipline metodologico-didattiche	M-PED/03 M-PED/04	Le attività formative in questo ambito devono riguardare: i modelli e le metodologie del gioco infantile; le didattiche inclusive e interculturali per l'infanzia; la progettazione, l'organizzazione, la valutazione e la documentazione delle attività e dei servizi educativi.	9-12
Discipline psicologiche	M-PSI/04	Le attività formative in questo ambito devono riguardare: lo sviluppo psicologico nella prima infanzia; i processi di sviluppo ed educazione nella prima infanzia; i modelli relazionali in famiglia e nei servizi educativi; modelli, tecniche e strumenti di osservazione del comportamento infantile.	10
Discipline sociologiche	SPS/07 oppure SPS/08	Le attività formative in questo ambito devono riguardare la sociologia delle famiglie e dell'infanzia.	2
Discipline della salute e della prevenzione	MED/38	Le attività formative in questo ambito devono riguardare la pediatria dell'infanzia, l'educazione alla salute, alla prevenzione e all'igiene.	2
Discipline per la disabilità infantile	MED/39 oppure M-PSI/08	Le attività formative in questo ambito devono riguardare la neuropsichiatria infantile oppure la psicopatologia dello sviluppo infantile con riferimento ai disturbi, ai ritardi di sviluppo e all'intervento nella prima infanzia	2
Laboratori	M-PED/01 M-PED/02 M-PED/03 M-PED/04 M-PSI/04	Le attività formative in questo ambito consistono in laboratori, preferibilmente integrati e interdisciplinari, sulle seguenti tematiche: accoglienza e ambientamento; progettazione dei contesti, degli ambienti e delle attività; relazioni con le famiglie; attività di cura (spazi, tempi e relazioni); attività di gioco (spazi, tempi e materiali); attività di educazione alla lettura degli albi illustrati e sensoriali; documentazione; osservazione del comportamento infantile; osservazione dell'interazione educativa; valutazione della qualità dei servizi educativi per l'infanzia; tecniche e metodologie per il lavoro collaborativo in équipe.	10-12 CFU
Tirocinio		Tirocinio diretto	6
		Tirocinio indiretto	3
Prova finale		Project work	2
		<b>Totale CFU</b>	<b>60</b>



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Alla Conferenza delle Regioni e  
Province Autonome

All'A.N.C.I.

Alla C.R.U.I.

Al C.U.N.

Oggetto: Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017.

Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Come è noto, l'art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 65/2017 prevede che ai fini dell'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia sia necessario il conseguimento della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università.

Al fine di gestire il passaggio tra il precedente regime - titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale - e quello previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 - qualificazione universitaria specifica - il medesimo decreto legislativo stabilisce, all'articolo 14 comma 3:

- che la nuova disciplina si applichi per gli accessi alla professione dall'anno scolastico 2019/2020, con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;
- che continuino ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378, registrato dagli Organi di controllo, allegato alla presente nota.

Il citato decreto ministeriale definisce, altresì, i requisiti minimi, in termini di 55 CFU, che qualificano la laurea nella classe L-19 come indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia (cfr. Tabella B)

Al riguardo, sono pervenuti numerosi quesiti alle scriventi Direzioni generali in merito alla posizione dei laureati e laureandi dei corsi di laurea della classe L-19 nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020, che non possiedono, o potrebbero possedere solo in parte, i requisiti, in termini di attività formative in determinati Settori Scientifico Disciplinari, richiesti dal D.M. 378/2018 - Tabella B.

Analogamente, sono pervenuti quesiti sulla situazione dei laureati e laureandi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020, in merito alla necessità di frequentare il corso di specializzazione di 60 CFU definito con il DM 378/2018 – Tabella A, non ancora attivato dalle Università nei corsi di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione.

Considerato che la disciplina transitoria indicata dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 65/2017 presenta un "vuoto temporale", è stato richiesto un parere all'Ufficio legislativo del MIUR, che si è espresso in data 1° agosto 2018 nei termini che seguono.

Poiché la disciplina transitoria delineata dall'articolo 14 del decreto legislativo 65/2017 creerebbe una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema previgente al nuovo modello della laurea a indirizzo specifico, non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017).

L'unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all'attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi.

Parimenti tale interpretazione assicura il pari diritto dei titolari degli ulteriori titoli riconosciuti dalle normative regionali e il diritto all'educazione rispetto al rischio di compromessa effettività dei servizi educativi per mancanza di personale qualificato.

Pertanto, si fa presente che, fino all'attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.

In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell'accesso alla professione, i titoli conseguiti all'interno della classe L-19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.

Gli Atenei provvederanno, in tempo utile per l'anno accademico 2019-2020, a recepire, all'interno dei propri regolamenti didattici, i percorsi previsti dal D.M. n. 378/2018, con particolare riferimento all'indirizzo specifico della Classe di laurea L-19 e al corso di specializzazione integrativo della Laurea in Scienze della formazione primaria.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Letizia Melina

Documento firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

Documento firmato digitalmente

## Allegato 5 – Disposizioni MIUR sui corsi 60 CFU

MIUR.A00DGSINF5.REGISTRO UFFICIALE(U).0018791.19-06-2018



### Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA  
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6\*

Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni  
Ai Rettori delle Università italiane

e p.c. Al Capo del Dipartimento per  
la Formazione superiore e per la ricerca  
MIUR.

Alla C.R.U.I.

Al C.U.N.

LORO SEDI

**OGGETTO: Corso intensivo di formazione di cui all'articolo 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205**

Com'è noto a codesti spettabili Atenei, il MIUR, ha chiesto al C.U.N. di esprimere un parere motivato in merito a quali contenuti formativi della Laurea L-19 dovrebbero essere ricompresi nel corso intensivo di formazione di cui all'articolo 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al riguardo, si comunica che il Presidente del C.U.N., con apposita nota indirizzata alla scrivente in data 15 giugno 2018, ha rappresentato al Ministero di aver proficuamente avviato i lavori finalizzati alla individuazione dei suddetti contenuti formativi e di aver già deliberato di tener conto della tabella delle attività formative della classe L-19, della natura professionalizzante del corso intensivo e della variegata composizione della potenziale utenza, nonché di aver già riconosciuto e identificato le conoscenze e le competenze che, in continuità con gli obiettivi formativi della classe di Laurea L-19, il corso intensivo dovrà consentire ai partecipanti di sviluppare.

Si invitano codesti Atenei, sedi dei Dipartimenti deputati per legge, a porre in essere tutte le attività propedeutiche, necessarie alla attivazione dei corsi in parola, eventualmente prevedendo apposite procedure di "preiscrizione" ai corsi intensivi, riservandosi di precisarne successivamente i contenuti, dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Si invitano codesti Atenei, sedi dei Dipartimenti deputati per legge, a porre in essere tutte le attività propedeutiche, necessarie alla attivazione dei corsi in parola, eventualmente prevedendo apposite procedure di "preiscrizione" ai corsi intensivi, riservandosi di precisarne successivamente i contenuti, dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Ciò, in particolare, al fine di consentire ai soggetti interessati di poter presentare al datore di lavoro, ai fini previsti dalla legge stessa, la documentazione attestante l'avvenuta "preiscrizione" al corso. Tanto comunicato, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Letizia MELINA

Il responsabile del procedimento: [valda.lucifone@miur.it](mailto:valda.lucifone@miur.it) tel +39 06 5849 6083

Via Michele Carcani 61 - 00153 Roma  
Indirizzo di PEC: [dgsinf5@postacert.istruzione.it](mailto:dgsinf5@postacert.istruzione.it) - E-mail: [dgsinf5.ufficio6@miur.it](mailto:dgsinf5.ufficio6@miur.it)  
Tel. +39 06 5849 7426 C.F.: 80185250588



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le Ministro

e per competenza  
Al Direttore Generale DGSINFS  
Al Dirigente dell'Ufficio 6°

**S E D E**

**OGGETTO:** Richiesta parere in merito ai contenuti formativi del corso intensivo di formazione di cui all'art. 1, comma 597, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Adunanza del 3/7/2018

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

**VISTA** la nota del Direttore Generale della DGSINFS - Ufficio 6° (Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni) del 30/05/2018 con la quale si chiede al CUN di esprimere un apposito parere, al fine di consentire alla Direzione generale di fornire indicazioni agli Atenei in merito a quali contenuti formativi della Laurea L-19 dovrebbero essere ricompresi nel corso intensivo di formazione di cui al comma 597 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), che va organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione, anche tramite attività di formazione a distanza, tenendo in debita considerazione, da un lato, la natura professionalizzante del corso intensivo, dall'altra l'eventuale possesso di diversi titoli universitari da parte di coloro che già operano in qualità di educatore;

**VISTO** l'articolo 1, comma 595, della citata legge n. 205/2017, nel quale si prevede che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L-19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, *Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*;

**VISTO** il comma 597 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205/2017 che ha altresì previsto che, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (CFU), acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico anche i soggetti inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore, nonché i soggetti che hanno svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni o che sono in possesso di un diploma rilasciato, entro l'anno scolastico 2001/2002, da un istituto magistrale o da una scuola magistrale;

**VISTA** la tabella della Classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione);



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

**VISTA** la delibera (23 febbraio 2018) della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), espressione dei Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione;

**CONSIDERATO** che la legge richiede che i complessivi 60 CFU in cui è suddiviso il corso intensivo debbano essere ricompresi nelle discipline di cui all'articolo 1, comma 595, ovvero sia, per quanto concerne la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, nell'alveo della classe delle lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (L-19);

**FORMULA IL SEGUENTE PARERE:**

La questione della formazione, del reclutamento e del riconoscimento professionale degli educatori è posta ad oggetto di recenti interventi normativi che rispondono al bisogno di sanare, a livello nazionale, situazioni di ambiguità e disorganicità generate da un pluriennale vuoto normativo nel quale hanno trovato spazio disposizioni difformi sul territorio nazionale, soprattutto sul piano del riconoscimento dei titoli ritenuti validi ai fini dello svolgimento di attività educativa professionale in molti ambiti strategici per il Paese, tanto nei servizi pubblici quanto nei servizi privati.

Si inserisce in questo quadro di messa a sistema delle professioni educative e formative quanto stabilito dall'art. 1, commi 594-601, della citata legge 205/2017.

L'educatore professionale socio-pedagogico opera nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente negli ambiti educativo e formativo, scolastico, socio-assistenziale (limitatamente agli aspetti socio-educativi), della genitorialità e della famiglia, culturale, giudiziario, ambientale, sportivo-motorio, dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere svolta solo dopo aver conseguito la Laurea nella classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione) e ai sensi delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 65/2017.

In via transitoria (triennio 2018-2020), possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 205/2017, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

La qualifica è conseguita previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU nelle discipline di cui al comma 593 (da leggersi 595, come da avviso di rettifica pubblicato in G.U.), organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione delle università, anche tramite attività di formazione a distanza.

Il corso intensivo di formazione è finalizzato a qualificare il personale in servizio nelle istituzioni socio-educative sprovvisto di titolo di laurea affinché sia in grado di operare con adeguate conoscenze e competenze nei diversi servizi e contesti formali e non formali del sistema italiano di istruzione, educazione e formazione.

Nel formulare una proposta che consenta alla DGSSIFS di fornire indicazioni agli Atenei in merito a quali contenuti formativi della Laurea L-19 dovrebbero essere ricompresi nei corsi intensivi di formazione organizzati dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione, il CUN tiene conto:

- a) della tabella delle attività formative della Classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione);
- b) della natura professionalizzante del corso intensivo;
- c) della variegata composizione dell'utenza potenziale, prevalentemente costituita da lavoratori privi di titoli universitari;
- d) della proposta di curriculum elaborata dalla Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), condivisa dal Coordinamento Nazionale dei Corsi di Laurea in Educazione e Pedagogia (CONCLEP), espressione dei Corsi di Laurea nella classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione);
- e) dell'eventuale possesso di diversi titoli universitari da parte di coloro che già operano in qualità di educatore.

In continuità con gli obiettivi formativi previsti dalla Classe di Laurea L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), il corso intensivo di formazione dovrà consentire ai partecipanti di sviluppare:

- a) conoscenze teoriche, epistemologiche e metodologiche di base nelle scienze dell'educazione, con riferimento alle diverse dimensioni delle problematiche educative;
- b) conoscenze teorico-pratiche per l'analisi della realtà sociale, culturale e territoriale;
- c) competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti e interventi educativi e formativi, al fine di rispondere, nei servizi alla persona e alle comunità, alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale;
- d) competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali e organizzativo-istituzionali.

Il corso intensivo di formazione dovrà fornire ai partecipanti i quadri di riferimento teorico-metodologici utili a sistematizzare la cultura professionale di base nelle scienze dell'educazione e



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale

della formazione, affinando saperi e competenze specifiche, metodi e tecniche di lavoro e di ricerca utili a gestire attività di educazione e formazione nei diversi servizi educativi e formativi.

Il corso si conclude con la presentazione di un *project work* atto a documentare il percorso di riflessione sull'esperienza professionale svolto dai partecipanti durante il corso intensivo.

**Corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari per il conseguimento della Qualifica di "Educatore professionale socio-pedagogico"**  
(ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594-601)

Ambiti disciplinari	Settori Scientifico-disciplinari	CFU
<i>Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche</i>	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale	32
	M-PED/02 Storia della pedagogia	
	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale	
	M-PED/04 Pedagogia sperimentale	
<i>Discipline psicologiche</i>	M-PSI/01 Psicologia generale	6-10
	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	
	M-PSI/05 Psicologia sociale	
<i>Discipline filosofiche, sociologiche, antropologiche e giuridiche</i>	M-DEA/01 Discipline demoeconomicoantropologiche	6-10
	M-FIL/01 Filosofia teoretica	
	M-FIL/03 Filosofia morale	
	M-FIL/06 Storia della filosofia	
	SPS/01 Filosofia politica	
	SPS/07 Sociologia generale	
	SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi	
	IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico	
<b>Prova finale</b>	Project Work	12
<b>Totale CFU</b>		<b>60</b>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
Consiglio Universitario Nazionale


Si raccomanda:

- a) l'adozione di modalità di insegnamento collaborative e partecipative, adatte a favorire processi di riflessione critica sull'esperienza professionale maturata dai partecipanti negli anni di lavoro e/o sui saperi e sulle competenze sviluppate mediante altri percorsi formativi;
- b) qualora si optasse per l'offerta di attività di formazione a distanza, di prevedere comunque una congrua percentuale di attività formative in presenza;
- c) la necessità di tenere in debita considerazione, anche nella costruzione del percorso formativo, la variegata composizione dell'utenza potenziale del corso intensivo, costituita prevalentemente da lavoratori privi di titoli di studio universitari;
- d) la necessità di non ritardare l'avvio delle procedure necessarie all'erogazione dei corsi in considerazione della specificità del profilo dei partecipanti (adulti lavoratori in formazione in vista di una qualificazione) e della loro particolare e fragile situazione lavorativa (contratti prevalentemente a tempo determinato);
- e) l'adozione, per il calcolo del costo d'iscrizione al costo intensivo, di meccanismi di contribuzione progressiva legati all'indicatore ISEE, in linea con quanto disposto dall'art. 1, commi 252-267, Legge n. 232/2016.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Michele Moretta)

LA PRESIDENTE  
(Prof.ssa Carla Barbati)

## Allegato 6 – Convenzione Legacoopsociali-Unipegaso



### ACCORDO QUADRO PER LA FORMAZIONE TRA

**l'Università Telematica Pegaso**, Istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 (Palazzo Zapata) CAP 80132, C.F. 05411471211, legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA, di seguito anche "Università" o "Ateneo",

E

**Legacoopsociali - Associazione Nazionale Cooperative Sociali**, con sede in Via Giuseppe Antonio Guattani, 9 – 00161, Roma (RM), legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Eleonora Vanni in qualità di presidente, di seguito denominata "Legacoopsociali",

congiuntamente, anche, "Parti", intervenuti in rappresentanza degli enti menzionati e con i poteri che i loro rispettivi incarichi gli conferiscono, riconoscendosi reciprocamente la capacità e la legittimità per concedere e firmare il presente accordo.

#### PREMESSO CHE

- ✓ nella moderna società della conoscenza, la formazione continua, le competenze, la professionalità e le esigenze d'innovazione rappresentano una necessità fondamentale, prioritaria e irrinunciabile per l'Italia come per tutte le Nazioni europee e del mondo civile;
- ✓ in linea con i principi e le finalità del Consiglio Europeo di Lisbona in merito al conseguimento di un'interazione più efficace tra il sistema della formazione in Italia e lo sviluppo delle professionalità, appare quanto mai fondamentale il perseguimento dell'accrescimento culturale, professionale ed economico della società;
- ✓ la formazione accademica, per il suo elevato livello qualitativo ed il suo approccio interdisciplinare, fornisce strumenti culturali idonei a conseguire una conoscenza approfondita ed accurata dei fenomeni su richiamati.

#### CONSIDERATO CHE

- ✓ L'Università Telematica Pegaso svolge in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master Universitari di 1° e 2° livello, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post laurea;
- ✓ Legacoopsociali, costituita nel settembre 2005, è l'Associazione Nazionale che organizza e rappresenta le Cooperative Sociali aderenti a Legacoop e ne promuove lo sviluppo progettuale, sociale ed imprenditoriale;

- ✓ l'Università Telematica Pegaso e Legacoopsociali hanno obiettivi comuni nell'ambito della ricerca, della formazione e della promozione culturale in genere, in attuazione della responsabilità sociale del sapere, cui partecipano con elevato ruolo;
- ✓ l'Università Telematica Pegaso e Legacoopsociali intendono trovare sintesi e traduzione alle molteplici istanze di formazione - che a più livelli vengono rappresentate - creando le migliori condizioni possibili di accesso e fruizione, nella consapevolezza che la cultura costituisce l'humus della società ed il volano per l'accesso al mondo delle professioni;
- ✓ è interesse dell'Università Telematica Pegaso avviare rapporti con enti accreditati al fine di sviluppare collaborazioni nella ricerca, nella didattica, nell'aggiornamento e formazione professionale, anche attraverso la sigla di appositi accordi e convenzioni;
- ✓ Legacoopsociali intende collaborare con l'Università Telematica Pegaso per la realizzazione e la valorizzazione delle finalità istituzionali, didattiche e scientifiche della categoria;
- ✓ è altresì interesse di Legacoopsociali sviluppare collaborazioni nella ricerca, nelle attività didattiche, nell'aggiornamento e formazione professionale con l'Università.

#### VISTI

- ✓ Il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università Telematica Pegaso;
- ✓ la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;
- ✓ il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. 270/2004;
- ✓ il decreto ministeriale 4 agosto 2000, relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie.

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - PREMESSE E NATURA DELL' ACCORDO QUADRO

- a. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente accordo quadro.
- b. Il presente accordo quadro non comporta oneri diretti per nessuna delle Parti e, pertanto, riveste la natura di "*gentlemen's agreement*" finalizzato esclusivamente alla creazione di condizioni ed opportunità di miglioramento del benessere sociale, culturale, economico e lavorativo a vantaggio della comunità.

#### ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

- a. Il presente accordo quadro ha per oggetto la cooperazione tra le Parti al fine di sviluppare una serie di progettualità finalizzate alla predisposizione ed alla diffusione di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché all'incremento ed alla valorizzazione dell'aggiornamento professionale dei lavoratori all'interno delle cooperative sociali associate a Legacoopsociali e del

mondo professionistico in generale, anche attraverso il ricorso allo strumento del *Lifelong learning* ed in linea con i principi del Consiglio Europeo di Lisbona, di cui alle premesse.

### ART. 3 - PRINCIPALI FORME DI COLLABORAZIONE

- a. L'Università Telematica Pegaso e Legacoopsociali intendono dare corso il presente accordo quadro attraverso la definizione di alcune forme di collaborazione, cui far riferimento nel raggiungimento degli obiettivi comuni, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 1) Predisposizione di attività pianificate di alta formazione, finalizzate alla creazione di figure professionali *ad hoc* e tali da agevolare l'accesso diretto al mondo del lavoro. A tal fine, nel quadro della collaborazione prevista dal presente accordo quadro, l'Università e Legacoopsociali potranno concordare e definire l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento o specialistici, anche nell'ambito delle procedure obbligatorie di formazione continua previste dalla disciplina vigente.
  - 2) Istituzione di percorsi di aggiornamento professionale, costruiti su indicazione di Legacoopsociali e volti allo sviluppo qualitativo e quantitativo del capitale umano, inteso quale fattore decisivo per assicurare lo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese.
  - 3) Definizione di progetti di ricerca congiunti, da sviluppare, tutelare e promuovere in quanto valore in sé e secondo il dettato costituzionale, per l'incremento culturale del Paese e come fonte di nuove idee e nuovi avanzamenti nella conoscenza.
  - 4) Sviluppo di politiche per le famiglie, i giovani, i lavoratori, i diversamente abili e gli anziani, volte ad agevolare l'inserimento nel contesto sociale, culturale e lavorativo del territorio di riferimento.
  - 5) Avviamento di un servizio di Job Placement con lo scopo di promuovere l'integrazione tra la formazione universitaria ed il mondo del lavoro attraverso opportunità concrete in grado di svilupparne l'occupabilità.
  - 6) Creazione di un tavolo permanente di concertazione sul mondo del lavoro, luogo di scambio di idee, studio e sviluppo di progettualità per promuovere la tutela del lavoro quale elemento primario per il sostentamento ed il benessere generale, nonché elemento idoneo a migliorare il tessuto sociale ed economico anche attraverso la riqualificazione delle aziende, la formazione, l'informazione ed il coinvolgimento partecipato.
  - 7) Attivazione di stage e tirocini attraverso la predisposizione di convenzioni con aziende, istituzioni, enti pubblici e privati, finalizzati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, all'orientamento ed alla verifica delle scelte professionali, nonché all'acquisizione di esperienze pratiche certificate per l'arricchimento del curriculum personale.
- b. Le Parti, con riferimento al punto 1 di cui alla precedente lettera a, onde dar corso fattivo a quanto in oggetto e alle premesse, sottoscrivono ed allegano al presente accordo quadro lo specifico accordo per la realizzazione del "CORSO INTENSIVO DI QUALIFICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO"; corso valido ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601, inerente la nuova figura dell'educatore professionale socio pedagogico, (all A).



- b. Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo quadro, le Parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare in buona fede e con spirito collaborativo l'utilità di assoggettare la controversia a procedura conciliativa al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia. In questo caso le Parti s'impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo la conclusione della procedura conciliativa che, salvo differimenti espressamente concessi dalle parti, dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio.
- c. Qualora la procedura fallisca e non fosse possibile raggiungere tale accordo, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà competente il Foro di NAPOLI.

**ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

- a. Il presente accordo quadro, di cui fanno parte integrante la premessa e gli allegati tutti, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le Parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola di questo accordo quadro sarà vincolante per le Parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe le Parti.
- b. Le Parti accettano fin d'ora che l'esecuzione del presente Accordo quadro venga effettuata nel rispetto delle regole di organizzazione e comportamento contenute nei rispettivi Codici Etici e/o Modelli ai sensi del D.Lgs 231/2001, sia nei rapporti tra le Parti, sia nelle relazioni con i terzi.
- c. Il presente accordo quadro viene siglata a titolo gratuito e non prevede oneri a carico delle Parti; l'Università Telematica Pegaso percepirà esclusivamente le somme versate direttamente dai singoli studenti per la regolare iscrizione ai corsi universitari, o quanto stabilito nei singoli protocolli d'intesa legati all'eventuale attuazione delle attività di cui all'art. 3.
- d. Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, all. b, del DPR n. 642/1972 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
- e. Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni Parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due Parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula del presente accordo quadro.

*Ken*

Letto, approvato e sottoscritto in Napoli, il 18/06/2018

Università Telematica Pegaso

Il Presidente del CdA  
Dott. Danilo Iervolino



Legacoopsociali / Associazione Nazionale  
Cooperative Sociali

Il Presidente  
Dott.ssa Eleonora Varini

tel. 081.191.37.500  
fax. 081.011.23.98

Piazza Trieste e Trento, 48  
80132 Napoli

info@unipegaso.it  
www.unipegaso.it

Pag. 5 di 5



## PROTOCOLLO ATTUATIVO PER LA PROMOZIONE DEL

### "CORSO INTENSIVO DI QUALIFICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO"

(Corso valido ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601, inerente la nuova figura dell'Educatore professionale socio pedagogico)

#### TRA

l'Università Telematica Pegaso, istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 125), con sede in Napoli, Piazza Trieste e Trento n. 48 - 80132, C.F. 05411471211, legalmente rappresentata dal Dott. Danilo Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA, di seguito anche "Università" o "Unipegaso",

#### E

Legacoopsociali - Associazione Nazionale Cooperative Sociali, con sede in Via Giuseppe Antonio Guattani, 9 - 00161, Roma (RM), legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Eleonora Vanni in qualità di presidente, di seguito denominata "Legacoopsociali",

entrambe, per semplicità, anche "Parti".

#### PREMESSO CHE

- ✓ L'Università Telematica Pegaso e Legacoopsociali hanno siglato una convenzione quadro per favorire la cooperazione tra le Parti col fine di predisporre, sviluppare e diffondere una serie di iniziative di carattere formativo ed accademico, nonché favorire l'incremento e la valorizzazione dell'aggiornamento professionale dei lavoratori all'interno delle aziende e del mondo professionistico in generale, anche attraverso il ricorso allo strumento del Lifelong learning ed in linea con i principi del Consiglio Europeo di Lisbona;

LE PARTI, COME SU INDIVIDUATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - Individuazione delle Parti e valore delle premesse

- a. L'individuazione delle Parti e delle premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo attuativo.

#### ART. 2 - Oggetto

- a. Richiamandosi alle attività previste nella convenzione quadro per la formazione di cui alle premesse, e in particolare all'art. 3, le Parti compongono col presente protocollo la volontà di promuovere il "CORSO INTENSIVO DI QUALIFICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO" (Corso valido ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601, inerente la nuova figura dell'Educatore professionale socio pedagogico).
- b. Il corso è rivolto a lavoratori delle cooperative sociali associate a Legacoopsociali. Finalità del corso è conseguire la qualifica PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO, valida ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601, inerente la nuova figura dell'Educatore professionale socio pedagogico.

tel. 081.191.37.500 | Piazza Trieste e Trento, 48 | info@unipegaso.it  
fax. 081.011.23.98 | 80132 Napoli | www.unipegaso.it

Pag. 1 di 2

- c. Il costo del corso è di € 1.200,00; agli studenti che si iscriveranno attraverso Legacoopsociali verrà riconosciuta la possibilità di iscriversi al costo agevolato di € 600,00 da versare in tre rate secondo quanto indicato nella scheda e nel bando per la promozione del corso.
- d. Per gli studenti che si iscriveranno attraverso Legacoopsociali intenzionati a proseguire il corso di studio per lauree afferenti alla classe L19, verranno riconosciuti, previa valutazione *ad personam* del CV professionale e formativo, i crediti per l'accesso al secondo anno di corso di laurea. Gli studenti che intendono beneficiare di questa possibilità, verseranno una quota aggiuntiva di € 200,00.
- e. A fronte di tale agevolazione, e di quanto concordato nell'Accordo quadro di formazione di cui alle premesse, Legacoopsociali riconosce all'Unipegaso l'esclusiva sulla promozione di suddetto corso on line presso i propri iscritti, fermo restando l'autonomia di scelta delle singole imprese associate.
- f. Il contenuto didattico del corso, il dettaglio delle materie, la determinazione dei CFU relativi ad ogni modulo d'insegnamento nonché il carico didattico complessivo, saranno dettagliatamente riportati nell'apposito bando istitutivo del corso.
- g. Gli esami finali si terranno presso la sede centrale di Napoli.
- h. Gli esami finali si potranno anche tenere nelle sedi periferiche Pegaso, nelle sedi regionali di legacoopsociali o presso sedi indicate da Legacoopsociali, previo raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 50.

#### ART. 3 - Principi di attuazione

- a. Tutte le attività previste ed utili alla definizione del corso, saranno poste in essere e svolte nel pieno rispetto dei principi e dei dettami normativi di tutte le Parti coinvolte, dei rispettivi Statuti, Regolamenti didattici ed amministrativi, nonché nella piena osservanza della legislazione vigente.
- b. L'Unipegaso garantisce a proprio carico l'adeguamento del corso qualora dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni normative e regolamentari.
- c. Le Parti garantiscono vicendevolmente il rispetto dell'etica accademica nonché il mantenimento di quegli elevati standard di professionalità che sono condizione essenziale per lo svolgimento del delicato compito cui sono chiamate.

#### ART. 4 - Disposizioni finali

- a. Per ogni aspetto riguardante la durata del presente accordo, la natura della stessa e la disciplina delle informazioni riservate, le Parti si rifanno alla convenzione quadro di cui la presente costituisce parte integrante ed indivisibile.

Letto, approvato e sottoscritto in Napoli, il 18/06/2018

Università Telematica Pegaso

Il Presidente del CdA  
Dott. Danilo Iervolino



tel. 081.191.37.300  
fax. 081.011.23.988

Piazza Trieste e Trento, 48  
80132 Napoli

Legacoopsociali - Associazione Nazionale

Cooperative Sociali

La Presidente  
Dott.ssa Eleonora Vanni

info@unipegaso.it  
www.unipegaso.it

Pag. 2 di 2

## Allegato 7 – modelli di modulistica per auto // certificazione

### Modello 1)

#### INTESTAZIONE COOPERATIVA

#### DICHIARAZIONE

Si dichiara che \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, è socia lavoratrice presso la cooperativa sociale \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ con contratto a tempo indeterminato.

Si precisa che la stessa ha prestato attività educativa in qualità di operatore addetto all'assistenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ presso il servizio \_\_\_\_\_. Ha svolto inoltre in qualità di animatore attività educativa dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ presso il servizio \_\_\_\_\_. Dal \_\_\_\_\_ ad oggi presta attività educativa in qualità di responsabile di struttura presso \_\_\_\_\_.

Si rilascia la presente su richiesta dell'interessata, in carta semplice e per gli usi consentiti dalla legge.

Luogo, data.

(firma)

### Modello 2)

#### INTESTAZIONE COOPERATIVA

#### DICHIARAZIONE

Si dichiara che \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, è socia lavoratrice presso la cooperativa sociale \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ con contratto a tempo indeterminato.

Si precisa che la stessa presta attività educativa in qualità di addetto all'assistenza dal \_\_\_\_\_ ad oggi presso il servizio \_\_\_\_\_.

Si rilascia la presente su richiesta dell'interessata, in carta semplice e per gli usi consentiti dalla legge.

Luogo, data.

(firma)

### Modello 3)

#### INTESTAZIONE COOPERATIVA

#### DICHIARAZIONE

Si dichiara che \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, è stata dipendente a tempo determinato presso la cooperativa sociale \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, a tempo indeterminato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed è socia lavoratrice presso la stessa dal \_\_\_\_\_ con contratto a tempo indeterminato.

Si precisa che la stessa ha prestato attività lavorativa come educatrice dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e dal \_\_\_\_\_ ad oggi.

Si rilascia la presente su richiesta dell'interessata, in carta semplice e per gli usi consentiti dalla legge.

Luogo, data.

(firma)

**AUTOCERTIFICAZIONE**  
( art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 )

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

DICHIARO,

sotto la mia personale responsabilità, di/che \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sono consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sono a conoscenza che la mancata accettazione della presente dichiarazione, quando le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione, costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 del D.P.R. 445/2000).

Ai sensi dell'art.10 della legge 675/96, i dati personali forniti dal sottoscritto dovranno essere trattati, dall'ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per le finalità connesse all'erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. Mi riservo la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'art. 13 della legge stessa.

***Luogo e data della sottoscrizione***

***Firma del dichiarante***

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

LA FIRMA **NON** DEVE ESSERE AUTENTICATA

N. 05337/2015REG.PROV.COLL.  
N. 03602/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3602 del 2015, proposto dall' Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Giuffrè e Massimiliano Gioncada, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via dei Gracchi, 39;

*contro*

Associazione Senza Limiti ONLUS, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Tezza, con domicilio eletto presso l' avv. Alessandra Mari in Roma, piazza Sant'Anastasia, n.7;

*nei confronti di*

Regione Lombardia, non costituitasi in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 00659/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio educativo socio assistenziali psicologici e di supervisione presso i centri diurni disabili

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Associazione Senza Limiti ONLUS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Giuffrè e Tezza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per la Lombardia l' Associazione Senza Limiti ONLUS impugnava, assumendone l'illegittimità per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili, i provvedimenti di seguito indicati:

- bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 6 del 14.01.2015 con il quale era indetta gara per l'affidamento dei servizi educativi, socio assistenziali, psicologici e di supervisione presso i Centri Diurni Disabili (in prosieguo di trattazione C.D.D.);

- nota n. 45 del 02.02.2015 con la quale la stazione appaltante specifica la tipologia di offerta assistenziale dei C.D.D.

Il ricorso, nelle sue linee essenziali, era diretto a sostenere che l'attività dei centri diurni per anziani, per tipologia e per destinatari delle prestazioni, impone la presenza di personale (ivi compreso il *coordinatore*) appartenente al ruolo sanitario, con la necessità di privilegiare la figura dell'educatore professionale disciplinata dal d.m. 520 del 1998.

Risulterebbe violato il principio della personalizzazione, per non avere tenuto conto delle esigenze sanitarie di disabili in condizioni gravi, prevedendo invece prestazioni da parte di personale non professionalmente adeguato, con discriminazione negativa per la violazione dei diritti umani dei disabili quale garantiti dalla

convenziona O.N.U.

Con sentenza in forma semplificata il T.A.R. adito:

- statuiva l'estromissione dal giudizio della Regione Lombardia, trattandosi di soggetto che non ha adottato alcuno degli atti impugnati e che, comunque, non trae da essi alcun vantaggio concreto ed attuale;

- riconosceva la fondatezza della censura diretta a contestare la ragionevolezza dell'art. 9.8 del capitolato speciale concernente i "requisiti specifici" del "personale" nella parte in cui prevede i seguenti titoli professionali: a) *coordinatore*: diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione o Laurea in Psicologia e regolare iscrizione all' albo professionale con almeno cinque anni di esperienza di lavoro presso un centro diurno disabili o di servizi residenziali analoghi dell'area disabili; b) *educatore*: diploma di laurea in Scienze dell'Educazione, diploma triennale di educatore professionale conseguito in scuole riconosciute a livello Regionale o presso Università, sul rilievo che i titoli di studio prescritti per le anzidette figure del *coordinatore* e dell' *educatore* non sono coerenti con la natura dell'attività che tali soggetti sono tenuti a svolgere in base ai servizi da affidare in appalto

Il T.A.R. sottolineava che la gara è diretta all'aggiudicazione di un servizio complesso, a contenuto in primo luogo sanitario, da eseguire in favore anche di persone affette da grave disabilità, che necessitano, in base alla documentazione versata in atti, di prestazioni di natura sanitaria e riabilitativa e non solo assistenziale e rieducativa, mentre i titoli suindicati non comportano una specifica preparazione in ambito sanitario, in palese contraddizione con il fatto che le attività demandate al *coordinatore* e all' *educatore*, in base alla *lex specialis*, comprendono esplicitamente prestazioni di contenuto sanitario.

Avverso la decisione del T.A.R. ha proposto l' Azienda Speciale

Consortile Insieme per il Sociale (in progresso di trattazione Azienda Consortile) che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in prime cure per l'irrituale chiamata in giudizio della Regione Lombardia e, nel merito, ha confutato le conclusioni del T.A.R. e ha svolto considerazioni contrarie alla c.d. *sanitarizzazione* del complesso di prestazioni socio/sanitarie da rendersi in favore di persone nei centri diurni di accoglienza dei disabili con età superiore ai 18 anni.

Resiste l'Associazione senza limiti ONLUS che ha contraddetto i motivi di impugnativa e chiesto la conferma della sentenza del T.A.R. In sede di note conclusive e di replica le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.

All'udienza dell' 8 ottobre 2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Vanno disattesi i motivi con i quali l'Azienda Consortile nega la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 60 c.p.a. per la definizione in forma semplificata del ricorso proposto in prime cure dall'Associazione senza Limiti ONLUS.

Quanto alla completezza del contraddittorio la Regione Lombardia non riveste la qualità di autorità resistente in ordine al contenzioso insorto, non essendo l'azione di annullamento diretta avverso atti dalla stessa emessi o in cui la stessa abbia concorso nell'adozione e, tantomeno, assume il ruolo di controinteressato, non ricevendo vantaggio dagli atti impugnati che ne giustifichi la presenza in giudizio quale contraddittore necessario.

Il T.A.R. ha, quindi, correttamente disposto l'estromissione dal giudizio della Regione Lombardia, e ciò priva di rilievo ogni sollevata questione in ordine alla correttezza sul piano formale della *vocatio in jus* del predetto ente.

2.1 In ordine all'insussistenza dei presupposti per la definizione della

controversia in forma semplificata (manifesta fondatezza o infondatezza, manifesta irricevibilità, inammissibilità, ecc. del ricorso), ogni valutazione sull' utilizzo - per ragioni di semplificazione e di celerità del processo - dello strumento decisorio disciplinato dagli artt. 60 e 74 c.p.a. è rimessa alla più ampia valutazione del giudice del merito, mentre l'effetto devolutivo dell'appello consente di riproporre ogni questione che il ricorrente in primo grado reputi meritevole di una più approfondita ed articolata disamina.

2.1. L'appello è fondato.

2.2. Come accennato nell'esposizione del fatto il T.A.R. ha annullato in *parte qua* il bando con il quale l' Azienda Consortile ha indetto una gara per l'affidamento dei *servizi educativi, socio assistenziali, psicologia e di supervisione* presso i centri diurni disabili. La statuizione di annullamento muove dal rilievo che i requisiti professionali e i titoli di studio richiesti per ricoprire, nell'ambito dell'assetto organizzativo dei centri anzidetti, i ruoli di *coordinatore* e di *educatore* non prevedono una specifica preparazione in ambito sanitario, da ritenersi peculiare in relazione alle condizioni psicofisiche dei soggetti ammessi a fruire delle prestazioni offerte dai centri medesimi.

Osserva il collegio che non si può accedere alla tesi, diffusamente sviluppata dalla convenuta Associazione senza limiti, tesa ad assegnare ai centri diurni in questione una prevalente e pressoché esclusiva funzione di cura e assistenza sul piano terapeutico ed infermieristico/medicale dei soggetti in condizione di disabilità, che dei C.D.D. intendano avvalersi per il soggiorno diurno. La stessa disciplina a livello statale e regionale dà, invero, rilievo alla natura socio/sanitaria dei centri in questione, con effetto anche sul riparto di spesa a carico del servizio sanitario nazionale, per la parte di carattere strettamente sanitaria, e sui comuni in relazione alla componente

socio/assistenziale.

Con il su delineato quadro di interventi integrati in favore del disabile è coerente l'oggetto dell'appalto, che è riferito, oltre che ai *servizi riabilitativi*, a quelli *educativi e socio assistenziali* (art. 1 del capitolato speciale), che non privilegiano il solo apporto terapeutico sanitario, peculiare alla qualifica di educatore professionale ex d.m. n. 520 del 1998 ed in possesso del relativo diploma universitario abilitante, cui fa richiamo la ONLUS resistente, ma richiedono - nell'ambito di un progetto integrato - professionalità differenziate, con diversa sensibilità, sia per bagaglio culturale, che per esperienza professionale pregressa, verso il momento educativo, di integrazione e recupero sul piano sociale della persona in condizione di disabilità.

Al riguardo l'appellante ha efficacemente posto in rilievo che l'approccio alla persona in stato di disabilità non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versa in condizione di ridotte capacità di interagire con l'ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale.

Detto assunto è coerente con la D.G.R. n. 3612 del 2015, la quale elenca le pluralità di risposte che i C.D.D. devono dare ai soggetti ammessi nei centri, che presentano bisogni di natura sanitaria (riabilitazione, prestazioni infermieristiche, psicologiche ed altro) e di natura sociale (prestazioni rieducativo/animative, percorsi rivolti all'inclusione sociale e a favorire la qualità della vita), che richiedono il concorso - oltre che di medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti ecc. - sia dell' educatore professionale classe L 2, sia del laureato in scienze dell'educazione classe L 19.

Per quanto precede non incorre in illegittimità il punto 9.8 del

disciplinare che, con riguardo al personale da utilizzare nel C.D.D. con la qualifica di *educatore*, in relazione ai compiti di assistenza integrata, ha fatto riferimento sia ai laureati in scienza dell'educazione, sia agli educatori con diploma triennale, mentre rifluisce nella sede di esame delle singole offerte per l'affidamento del servizio la verifica del prudente bilanciamento fra le due categorie professionali.

Per ciò che riguarda nello specifico la qualifica di *coordinatore* il disciplinare assegna ad essa un pluralità di compiti di programmazione, coordinamento, gestione del centro dal punto amministrativo, rapporti con le famiglie, documentazione e rendiconto, che non si riconducano affatto alle mansioni peculiari alla qualifica di educatore professionale, né dalle stesse restano influenzati e che, quindi, ben possono essere assolti - anzi devono essere assolti - da soggetti con il titolo di laurea di livello superiore a quello di educatore professionale cui fa riferimento la disciplina di gara di. Il bando di gara del resto - proprio per l'impegno trasversale del *coordinatore* in attività di impulso, controllo e coordinamento gestorio/amministrativo del C.D.D. complessivamente considerato - con scelta confacente agli effetti della qualificazione professionale richiede anche l'ulteriore esperienza quinquennale nel settore di attività.

2.3. Sono infondati i motivi dichiarati assorbiti dal T.A.R. e riproposti in appello.

Ed invero:

- non vi è alcuna usurpazione da parte dei soggetti con formazione universitaria (diploma di laurea in scienza dell'educazione) dei compiti terapeutici dell'educatore professionale, quali identificati dal d.m. n. 520 del 1998, stante - come in precedenza posto in rilievo - i diversi

ruoli ed impegno per il servizio integrato di assistenza durante la permanenza diurna dei disabili nel C.D.D.;

- l'inclusione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328 del 2000, nell'ambito del progetto individuale di valutazioni diagnostico/funzionali, nonché di prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, non esautora dallo svolgimento dei restanti compiti di assistenza integrata i soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie;

- il bando di gara non esclude che per i soggetti in condizione di più grave disabilità sia previsto un più intenso e assiduo intervento dell'operatore sanitario ex d.m. n. 320 del 1998;

- il disciplinare di gara, nella sua formulazione, non esclude affatto che nell'organico degli aspiranti all'affidamento dei servizi educativi, socio assistenziali, psicologici ed altro presso i C.D.D. debbano essere presenti educatori professionali con diploma triennale, la cui dotazione numerica, sotto il profilo dell'adeguatezza, va valutata in sede di esame nel merito delle offerte; ciò fa recedere ogni ulteriore doglianza fondata sulla violazione dei L.E.A., sulla non appropriatezza delle prestazioni nei confronti dei disabili gravi, sulla violazione dei diritti delle persone disabili quali garantiti dalla convenzione O.N.U.

Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso di primo grado.

In relazione ai peculiari profili della controversia spese e onorari possono essere compensati per i due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

# Allegato 9 – Il documento delle Regioni



19/68/CR07A/C7

## INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI

Il presente documento riporta un'analisi dell'evoluzione della figura dell'educatore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi, istitutivi del profilo di educatore professionale socio-sanitario e di educatore socio-pedagogico, sia per alcuni aspetti relativi all'impiego degli stessi.

### La figura dell'educatore in Europa

Analizzando la professione di "educatore professionale" in ambito europeo si deve necessariamente far riferimento a una importante eterogeneità nella definizione di ruoli, funzioni, attività, dovuta a diversi fattori storici, culturali e sociali.

Innanzitutto è difficile individuare una terminologia comune che identifichi la stessa tipologia di professionista che solo in Italia viene denominato "educatore professionale".

Il paradigma di riferimento è in gran parte quello del "lavoro sociale" o "lavoro nelle questioni sociali"; troviamo un'ampia gamma di termini utilizzati per identificare ruoli e funzioni simili, che vanno da "educatore sociale" a "lavoratore sociale", a "educatore specializzato", ad "assistente sociale". Alcuni termini che troviamo impiegati:

- in inglese: *social educator, child care worker, social worker*;
- in francese: *éducateur spécialisé, éducateur diplômé, éducateur social*;
- in spagnolo: *educador social, trabajadores sociales*.

Il termine "sociale" è presente in maniera prevalente, mentre troviamo la denominazione "specializzato" nei paesi di lingua francese dove viene utilizzato per differenziarlo dal ruolo di insegnante. In Lussemburgo e in Italia vengono utilizzati i termini rispettivamente di educatori "laureati" e "professionali". In Norvegia sono suddivisi fra educatori che si occupano di persone con disabilità e educatori che si occupano dell'età evolutiva. Non tutti i Paesi hanno lo stesso livello di professionalizzazione e di regolamentazione della professione.

In **Italia** attualmente sono presenti due percorsi formativi che orientano la figura dell'"educatore" in due ambiti diversi e che originano titoli di studio caratterizzati da distinti effetti giuridici:

- l'Educatore Professionale socio-pedagogico si forma nelle Facoltà di Scienze dell'Educazione e della Formazione (Laurea L-19), opera in vari tipi di

progetti e servizi socio-educativi; la laurea è priva di efficacia abilitante e per l'esercizio dell'attività non è previsto l'iscrizione in un albo;

– l'Educatore Professionale socio-sanitario si forma nelle Facoltà (o Scuole) di Medicina o in Corsi interfacoltà (Laurea L-SNT/02) con abilitazione ad operare come professionista sanitario della riabilitazione, ed obbligo di iscrizione nell'apposito albo.

Negli altri Paesi europei non esiste tale "duplicazione" che si è inizialmente delineata con il D.M. n. 520 del Ministero della Sanità dell'8 ottobre 1998 che ha definito il profilo, le competenze e i requisiti dell'educatore professionale sanitario, facendolo così rientrare tra le professioni sanitarie della riabilitazione. Poiché l'*International Association of social educator* (associazione internazionale di riferimento degli educatori) ha adottato la denominazione di "*social educator*" per identificare la figura dell'educatore, per quanto riguarda la nostra realtà "il campo di azione dell'educatore professionale italiano viene presentato agli altri Paesi come *Social Health education* per aiutare i colleghi studiosi di altre università estere a comprendere la specificità di intervento..."<sup>1</sup>. In questo quadro comparare la figura e la formazione dell'educatore in Europa risulta complesso ma sarebbe urgente e necessario considerando che sempre più professionisti chiederanno il riconoscimento dei propri titoli per l'esercizio della professione in altri paesi della Comunità, considerando anche la direttiva 36/CE/2005 e 55/CE/2013 (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio relative al riconoscimento delle qualifiche professionali).

#### **Sintesi situazione attuale in Italia**

La figura dell'educatore è una delle figure storiche del sistema dei servizi alla persona e alla comunità. Fin dagli anni '50 era presente nelle strutture educativo assistenziali, spesso gestite da organizzazioni religiose, non riconosciuta professionalmente. Tra gli anni '50 e '70 molti giovani impegnati in attività di animazione nelle grandi associazioni giovanili, specie cattoliche trovarono impiego in questo settore, ma spesso veniva svolto come lavoro transitorio. Negli anni '70 si avviano i corsi di formazione per educatori professionali gestiti direttamente dalle Regioni o da organizzazioni convenzionate, nel corso degli anni la condizione si è variamente evoluta per effetto di interventi normativi e giurisprudenziali che hanno "segnato" l'evoluzione della formazione sino ad oggi.

Si riporta di seguito un excursus normativo che ha caratterizzato l'evoluzione italiana delle due figure oggi esistenti.

#### **Educatore professionale (sanitario)**

Il D.M. Sanità 10.02.1984 "*Istituzione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell'art-1, co.4, del D.P.R. 20/12/1979, n. 761*" (c.d. Decreto Degan), regola lo stato giuridico del

personale delle USL, e all'art. 1, punto 3, istituisce il profilo professionale dell'Educatore professionale in ambito sanitario: "l'educatore professionale cura il recupero e il reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche".<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fortin, D. (2013). Exploring social work in Italy: the case of university training of "Social health educators". *Social work education*, 32(1), 17-38.

<sup>2</sup> Abrogato dal combinato disposto del comma 1 dell'art1 e dell'allegato 1 al D.P.R. 248 del 13.12.2010

Il **D.lgs 502/92** all'art 6, comma 3, sopprime i corsi regionali per le figure sanitarie a decorrere dal 1° gennaio 1996 in quanto la formazione è diventata di competenza universitaria.

Con il **DM 24.07.1996** "Approvazione della tabella XVIII-ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento all'art.9 della L.34 del 19.11.1990", vengono istituiti i corsi di diploma universitario dell'area sanitaria e tra le 14 professioni sanitarie non compare l'educatore professionale.

Con il **D.M. 520/1998** il Ministero della Salute istituisce il profilo dell'Educatore Professionale definendolo come "*...l'operatore sociale e sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà*".

Il **D.M 509/99** porta alle lauree di primo livello e con il **D.M. 2 aprile 2001** vengono determinate le classi delle Lauree delle professioni sanitarie, tra cui il corso di laurea per Educatore professionale nella classe SNT/02 della riabilitazione, Gli educatori professionali vengono così collocati nell'area della riabilitazione, e si definiscono i percorsi formativi all'interno delle Facoltà di Medicina e Chirurgia con collegamenti con altre Facoltà per lo sviluppo di competenze umanistiche (Scienze dell'Educazione, Psicologia, Sociologia...)

Il **D.M. 27 luglio 2000** individua i titoli del pregresso ordinamento equipollenti al diploma universitario ex D.M. 520/98.

Con il **decreto interministeriale 09/07/2009** la sopracitata classe SNT/02 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, è equiparata alla classe delle Lauree DM 270/04 - L/SNT2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, e scompare il concorso della Facoltà di Scienze della Formazione.

#### **"Educatore" in ambito socio - educativo**

Dal **1996** per effetto del DM 2/8/1995 (GU 264 del 11/11/1995) l'originaria Facoltà di Magistero si trasforma in **Facoltà di Scienze della Formazione** con il rilascio anche della **Laurea in Scienze dell'educazione**;

Dal **1998** per effetto del DI 18/6/1998 (GU 168 del 21/7/1998) la Laurea in Pedagogia è dichiarata equipollente alla Laurea in Scienze dell'educazione ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi,

Dall'a.a. **2001-2002** (DM 509/99) la Facoltà di Scienze della formazione attiva nuovi corsi di laurea triennali, tra i quali nella **Classe 18** di Scienze dell'educazione e della formazione:

- Educatori della prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia
- Educatori professionali
- Esperti nei processi formativi
- Educatore ambientale, ecc.

Con il **1999** e il **2004** le due riforme universitarie dettate dai DM 509/1999 e DM 270/04 riformulano l'offerta formativa, come riportato nella tabella di equiparazione tra le lauree triennali e le lauree specialistiche e poi magistrali:

CLASSI DI LAUREA DM 509/99	CLASSI DI LAUREA DM 270/04
87/S Scienze pedagogiche	LM-85 Scienze pedagogiche
18 Scienze dell'educazione e della formazione	L-19 Scienze dell'educazione e della formazione

Quanto sopra riportato dimostra come per i due profili "educatore professionale" e "educatore" il sistema italiano si sia mosso lungo due direttrici diversificate, tuttavia, nel corso degli anni, le disposizioni le sentenze giurisprudenziali che si sono succedute hanno dato luogo ad incertezze ed applicazioni difformi nelle diverse Regioni, tanto che è necessario un ulteriore intervento normativo a fare un po' di chiarezza.

Con la **L. 205/2017** (legge di bilancio 2018) commi 594-601 si stabilisce che la qualifica di Educatore Professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di Laurea L-19, Scienze dell'Educazione e della Formazione; i commi 597 e 598 prevedono in via transitoria, l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, per coloro che sono inquadrati come educatore nelle amministrazioni pubbliche o hanno svolto attività di educatore per almeno 36 mesi o siano in possesso del diploma magistrale anteriore al 2002, previo superamento di un corso di formazione di 60 CFU, entro tre anni, organizzato dagli atenei; oppure per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato negli ambiti educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, a condizione che abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio. Viene mantenuto

inalterata la figura dell'Educatore professionale che acquisisce la specificazione di "socio-sanitario" per essere distinto dal primo.

Con la **L. 3 del 2018** l'art 5 "Istituzione dell'Area delle professioni socio-sanitarie" prevede l'inserimento della professione sanitaria di educatore professionale socio-sanitario nell'Area socio-sanitaria di nuova istituzione. Nella stessa legge, art. 4, viene attivato l'iter per la costituzione dell'Albo della professione sanitaria di Educatore professionale all'interno dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione, al quale potranno iscriversi coloro i quali sono in possesso di un titolo abilitante l'esercizio della professione di Educatore Professionale o con titolo dichiarato equipollente o equivalente ai sensi della Legge 42 del 1999.

Con la **L. 145/2018** (legge di bilancio 2019) commi 539-540, viene estesa l'equipollenza dei titoli rilasciati dalle medesime Regioni già interessate dal DM 22 giugno 2016, ad un periodo temporale successivo al 17/3/1999; i commi 537 e 538 prevedono l'istituzione, con decreto del Ministro della salute, di elenchi speciali ad esaurimento per l'iscrizione di coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni; questi operatori possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi suddetti istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Il comma 517 estende l'ambito di attività dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo modificando il comma 594, art. 1, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). In particolare tale ambito viene esteso, al fine di conseguire risparmi di spesa<sup>3</sup>, ai presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi.

Quindi attualmente esistono per questo ambito professionale, che sembra essere unico e di difficile suddivisione, due canali formativi: uno sanitario e uno socio-umanistico.

Attualmente, dalla lettura delle recenti norme, dal punto di vista della distribuzione nei contesti operativi:

- l'educatore professionale socio-sanitario opera in ambito sanitario nei servizi riabilitativi di varia intensità e di diversa tipologia, soprattutto in ambito territoriale: servizi rivolti a persone con disabilità - centri diurni, comunità alloggio, case famiglia, centri di formazione professionale; servizi di prevenzione e riabilitazione delle tossicodipendenze - comunità terapeutiche, operatori di strada, SERT;
- l'educatore professionale socio-pedagogico opera prevalentemente nei servizi per la famiglia e i minori (servizi per la prima infanzia, consultori

famigliari, comunità alloggio); servizi rivolti a persone con disabilità (centri diurni, comunità alloggio, case famiglia, centri di formazione professionale); servizi di prevenzione e riabilitazione delle tossicodipendenze (comunità terapeutiche, operatori di strada, SERT); servizi per l'integrazione degli immigrati (mediazione culturale, associazionismo etnico); servizi verso adulti e anziani (animazione, accompagnamento e sostegno nelle situazioni di difficoltà, orientamento e inserimento lavorativo); servizi di tutela (donne vittime di forme di schiavitù, sportelli di segretariato sociale); servizi nell'area della marginalità sociale (carceri, persone senza fissa dimora, area della prostituzione e sfruttamento).

Si rileva facilmente che gli ambiti operativi dell'educatore socio-sanitario essendo limitati all'area riabilitativa sono ridotti rispetto a quelli dell'educatore socio-pedagogico con sovrapposizione nell'ambito socio-sanitario.

<sup>3</sup>La senatrice Iori durante l'audizione della Direzione generale delle professioni sanitarie del SSN, del 10 aprile 2019, ha spiegato che tale risparmio sarebbe relativo al non licenziamento degli operatori socio-pedagogici che si trovano ad operare in ambito sanitario e per i quali si sarebbe potuto configurare il reato di abuso della professione di educatore professionale socio-sanitario [<http://www.senato.it/Leg18/3545?indagine=7>].

### **Competenze educative nelle professioni sanitarie**

I profili professionali delle professioni sanitarie della riabilitazione - classe L-SNT2 -, descritti nei decreti ministeriali a partire dal 1994, in maniera più o meno esplicita definiscono, per ogni professione sanitaria, oltre alle specifiche competenze disciplinari anche competenze educative relative al proprio ambito di intervento.

Di seguito alcuni esempi:

“propone, ove necessario, modifiche dell'ambiente di vita e *promuove azioni educative verso* il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettività” (DM 136/1997 Profilo del Terapista Occupazionale);

“È individuata la figura professionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica con il seguente profilo: il tecnico della riabilitazione psichiatrica è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, *svolge, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disabilità psichica* (DM 182/2001);

“L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi” (DM 742/1994).

Un'analisi analoga sul profilo dell'educatore professionale (DM 520/1998) mette in evidenza la prevalenza in quest'ultimo di competenze di tipo educativo rispetto a quelle specifiche disciplinari: “l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, *attua specifici*

*progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.*"

Anche per i profili professionali della maggior parte delle professioni sanitarie non riabilitative, come, solo per fare alcuni esempi, quella infermieristica, ostetrica, di dietista sono ben rintracciabili esplicite competenze educative "L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria" (DM 739/1994); "l'ostetrica... assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato... partecipa ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità"(DM 740/1994); il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione *ivi compresi gli aspetti educativi* e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente (DM 744/1994).

Considerato dunque come nei profili delle professioni sanitarie vi è la previsione di competenze educative specifiche per i singoli ambiti disciplinari, potrebbe essere vantaggiosa una loro maggiore valorizzazione atteso che la letteratura ha già indicato in tale ipotesi, effetti positivi sia in termini di esiti di salute sia in termini di soddisfazione degli operatori stessi.

#### **Dati sull'offerta formativa di educatore professionale socio-sanitario L/SNT-2 e laureati in scienze dell'educazione e formazione L-19 - AA 2018-19.**

L'attivazione annuale dei posti per l'acquisizione del titolo di Educatore professionale socio-sanitario è soggetto a numero programmato; a fronte di un fabbisogno, per l'anno accademico 2018-19, espresso dalle Regioni/Province pari a 822 posti e di 1500 espresso dalla categoria professionale, risulta che l'offerta formativa è stata di 674 posti, con un tasso di successo stimato di circa il 76,3% (fonte MIUR) e quindi una stima di laureati pari a circa 515.

In relazione invece alla formazione per l'educatore professionale socio-pedagogico, attraverso la laurea in scienze dell'educazione e formazione, non sono disponibili dati sul numero di iscritti; sono tuttavia disponibili i dati relativi al numero di laureati della classe L-19 che nel 2017 sono stati 7.707 (fonte AlmaLaurea).

È evidente che i percorsi formativi delle due figure sono fortemente sbilanciati dal punto di vista numerico e che l'esiguità della consistenza numerica dei laureati "educatore professionale socio-sanitario" non risponde alla domanda di operatori con competenze educative che l'ambito socio-sanitario esprime, domanda che è poi soddisfatta quasi completamente dal reclutamento di educatori socio-pedagogici. Da considerare la necessità di possibili approfondimenti sull'aspetto non irrilevante del consumo di "docenti di riferimento" per il mantenimento dei corsi di laurea della professione sanitaria di educatore professionale L-SNT/2.

### **Impiego degli educatori in ambito sanitario e socio-sanitario**

A titolo paradigmatico, a seguito di approfondimenti effettuati da alcune Regioni relativi agli educatori, dipendenti e non dipendenti del SSR, è emerso che gli educatori professionali dipendenti del SSR sono impiegati nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale e nell'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale: più nello specifico quella rivolta ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, alle persone con disturbi mentali o con disabilità o con dipendenze patologiche<sup>5</sup>. Negli stessi ambiti l'analisi pone in evidenza come in ambito sanitario e socio-sanitario la presenza di educatori professionali (dipendenti SSR) è integrata con un forte inserimento di educatori formati nella classe L-19 mettendo in risalto la labilità del confine definito dalle norme tra ambito riabilitativo-sanitario e ambito educativo.

<sup>5</sup>in riferimento ai contesti definiti nel DPCM 12 gennaio 2017, definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

### **Conclusioni**

L'evoluzione negli ultimi 35 anni della figura dell'educatore e la sua scissione in due branche, sanitaria e socio-sanitaria sembra, alla luce di questa prima analisi, non rispondere appieno alle necessità che emergono dalla realtà dei contesti sanitari e socio-sanitari in cui è evidente una forte richiesta di competenze educative non necessariamente correlate allo specifico sanitario e in cui insistono altre professioni le cui competenze comprendono anche quelle educative.

Sulla base di queste considerazioni si auspica l'istituzione di un tavolo di confronto tra tutte le istituzioni e i rappresentanti delle associazioni professionali e sindacali che a vario titolo potranno contribuire alla ridefinizione della figura dell'educatore.

Roma, 17 aprile 2019

# Allegato 10 – Verso le nuove equivalenze al titolo di EP socio-sanitario



N .....

Proposta al Foglio del .....

**OGGETTO:**

Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011, in esecuzione dell'Accordo Stato Regioni sancito il 10 febbraio 2011, per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. – professioni sanitarie riabilitative –  
Avvisi pubblici regionali professione sanitaria di Educatore professionale.  
Convocazione Conferenza dei Servizi.

Ministero della Salute

DGPROF

0057996-P-18/11/2019



Al Coordinamento tecnico della  
Commissione Salute  
Regione Piemonte

[commissione.salute@cert.regione.piemonte.it](mailto:commissione.salute@cert.regione.piemonte.it)  
[commissione.salute@regione.piemonte.it](mailto:commissione.salute@regione.piemonte.it)

Al Coordinamento tecnico vicario  
della Commissione Salute  
Regione Emilia.Romagna

[commissionesalute@regione.emilia-romagna.it](mailto:commissionesalute@regione.emilia-romagna.it)  
[sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sanita@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Al Dr. Claudio COSTA

Coordinatore Area Risorse umane,  
Formazione e Fabbisogni formativi  
[claudio.costa@regione.veneto.it](mailto:claudio.costa@regione.veneto.it)

Al Dr. Francesco QUAGLIA

Vice Coordinatore Area Risorse  
umane, Formazione e Fabbisogni  
formativi

[francesco.quaglia@regione.liguria.it](mailto:francesco.quaglia@regione.liguria.it)

Alla Regione Piemonte

Assessorato alla Sanità

[sanita@cert.regione.piemonte.it](mailto:sanita@cert.regione.piemonte.it)  
[loredana.mantuano@regione.piemonte.it](mailto:loredana.mantuano@regione.piemonte.it)

Alla Regione Liguria

Assessorato alla Sanità

[sanita@cert.regione.liguria.it](mailto:sanita@cert.regione.liguria.it)  
[vittoria.deastis@regione.liguria.it](mailto:vittoria.deastis@regione.liguria.it)

Alla Regione Valle d'Aosta

Assessorato alla Sanità

[sanita\\_politichesociali@pec.regione.vda.it](mailto:sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it)  
[c.fiou@regione.vda.it](mailto:c.fiou@regione.vda.it)

Alla Regione Lombardia

Assessorato alla Sanità

[welfare@pec.regione.lombardia.it](mailto:welfare@pec.regione.lombardia.it)  
[vittorio\\_russo@regione.lombardia.it](mailto:vittorio_russo@regione.lombardia.it)

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Assessorato alla Sanità

[gesundheit.salute@pec.prov.bz.it](mailto:gesundheit.salute@pec.prov.bz.it)  
[elena.kostner@provincia.bz.it](mailto:elena.kostner@provincia.bz.it)

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Assessorato alla Sanità  
[dip.salute@pec.provincia.tn.it](mailto:dip.salute@pec.provincia.tn.it)  
[franca.belfotti@provincia.tn.it](mailto:franca.belfotti@provincia.tn.it)

Alla Regione Veneto  
Assessorato alla Sanità  
[area.sanitasociop@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociop@pec.regione.veneto.it)  
[elisabetta.girace@regione.veneto.it](mailto:elisabetta.girace@regione.veneto.it)

Alla Regione Friuli V. Giulia  
Assessorato alla Sanità  
[salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)  
[carla.landi@regione.fvg.it](mailto:carla.landi@regione.fvg.it)

Alla Regione Emilia Romagna  
Assessorato alla Sanità  
[amministrazioneSSR@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:amministrazioneSSR@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[sandro.Bellini@regione.emilia-romagna.it](mailto:sandro.Bellini@regione.emilia-romagna.it)

Alla Regione Toscana  
Assessorato alla Sanità  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
[franco.nardi@regione.toscana.it](mailto:franco.nardi@regione.toscana.it)

Alla Regione Marche  
Assessorato alla Sanità  
[regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it](mailto:regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it)  
[loredana.moretti@regione.marche.it](mailto:loredana.moretti@regione.marche.it)

Alla Regione Umbria  
Assessorato alla Sanità  
[direzionesanita.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesanita.regione@postacert.umbria.it)  
[iranocchia@regione.umbria.it](mailto:iranocchia@regione.umbria.it)

Alla Regione Lazio  
Assessorato alla Sanità  
[salute@regione.lazio.legalmail.it](mailto:salute@regione.lazio.legalmail.it)  
[mbarresi@regione.lazio.it](mailto:mbarresi@regione.lazio.it)

Alla Regione Abruzzo  
Assessorato alla Sanità  
[dpf@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpf@pec.regione.abruzzo.it)  
[antonio.foresi@regione.abruzzo.it](mailto:antonio.foresi@regione.abruzzo.it)

Alla Regione Molise  
Assessorato alla Sanità  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)  
[gentile.simona@mail.regione.molise.it](mailto:gentile.simona@mail.regione.molise.it)

Alla Regione Campania  
Assessorato alla Sanità  
[dg.500400@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500400@pec.regione.campania.it)  
[giovanna.coppola@regione.campania.it](mailto:giovanna.coppola@regione.campania.it)

Alla Regione Puglia  
Assessorato alla Sanità  
[equivalenzeprorosan@pec.rupar.puglia.it](mailto:equivalenzeprorosan@pec.rupar.puglia.it)  
[f.liaci@regione.puglia.it](mailto:f.liaci@regione.puglia.it)

Alla Regione Basilicata  
Assessorato alla Sanità  
[sanita@cert.regione.basilicata.it](mailto:sanita@cert.regione.basilicata.it)  
[angeloraffaele.rinaldi@regione.basilicata.it](mailto:angeloraffaele.rinaldi@regione.basilicata.it)

Alla Regione Calabria  
Assessorato alla Sanità  
[dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it)  
[amelialaura.crucitti@regione.calabria.it](mailto:amelialaura.crucitti@regione.calabria.it)

Alla Regione Sicilia  
Assessorato alla Sanità  
[assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it)  
[patricia.montante@regione.sicilia.it](mailto:patricia.montante@regione.sicilia.it)

Alla Regione Sardegna  
Assessorato alla Sanità  
[san.assessore@pec.regione.sardegna.it](mailto:san.assessore@pec.regione.sardegna.it)  
[maspinna@regione.sardegna.it](mailto:maspinna@regione.sardegna.it)

Alla Dott.ssa Maria Letizia Melina  
Direttore generale della  
Direzione Generale per lo studente,  
lo sviluppo e l'internazionalizzazione  
della formazione superiore del  
Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
[dgsinfs@postacert.istruzione.it](mailto:dgsinfs@postacert.istruzione.it)  
[vanda.lanzafame@miur.it](mailto:vanda.lanzafame@miur.it)

Al Dr. Alessandro BEUX  
Presidente della Federazione  
Nazionale degli Ordini  
dei Tecnici Sanitari di Radiologia  
Medica e delle Professioni sanitarie  
Tecniche, della Riabilitazione  
e della Prevenzione  
[federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)

Alla Associazione Nazionale Educatori  
Professionali ANEP  
via S. Isaia 90  
**40123 BOLOGNA**  
[presidente@anep.it](mailto:presidente@anep.it)


Si fa riferimento alla nota di codesto Coordinamento del 7 novembre u.s., prot. n. 520, con la quale è stata trasmessa la proposta di avviso pubblico per l'avvio del procedimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore professionale socio sanitario, ai sensi del D.P.C.M. 26.07.2011, sancito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 42/99, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Al fine di approvare definitivamente lo schema di avviso pubblico regionale per le istanze di equivalenza per la professione sanitaria di Educatore professionale di cui al D.M. n. 520/98, si convoca la Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14 e ss. della legge n. 241/90 e s.m.i., per il giorno 27 novembre p.v., alle ore 11.00, presso la sede di questo Ministero a Roma, via Giorgio Ribotta 5, stanza G132, primo piano.

In ordine al predetto schema di avviso, alla Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e alla Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si chiede di esprimere le proprie valutazioni durante i lavori della Conferenza dei Servizi sopra convocata.

Da ultimo, si chiede di comunicare i nominativi dei partecipanti all'incontro all'indirizzo e-mail [f.lupi@sanita.it](mailto:f.lupi@sanita.it).

Qualora si volessero seguire i lavori della Conferenza dei servizi in videoconferenza, si dovrà contattare l'apposito servizio all'indirizzo e-mail [videoconferenza.dgsi@sanita.it](mailto:videoconferenza.dgsi@sanita.it).

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Rossana Ugenti  


referente : Fabio LUPI  
Tel. 06599450908  
[f.lupi@sanita.it](mailto:f.lupi@sanita.it)



## Allegato 11 – I pedagogisti contestano l'Ordine TSRM



Al Signor Presidente della Repubblica  
Prof. Sergio MATTARELLA  
PALAZZO DEL QUIRINALE

Al Ministro della salute  
*On. Giulia Grillo*

Al Direttore della Direzione generale delle  
professioni sanitarie e delle risorse umane  
del Servizio Sanitario Nazionale  
*Dott.ssa Rossana Ugenti*

Roma li, 18 Giugno 2010

Illustrissimo Signor Presidente,

Le scriviamo nella nostra qualità di portatori d'interessi collettivi e quindi come Associazioni Professionali di Categoria di cui alla Legge 14 gennaio 2013 n° 4 per evidenziarLe come nel nostro amato Paese si possano stratificare, negli anni, delle incongruenze normative, che poi purtroppo diventano veicolo di ingiustizie e di "cattivi" servizi resi a Cittadini.

Veniamo alla questione Signor Presidente.

Con approvazione della Legge del 29 dicembre 2017 n° 205 all'Articolo 1, Commi 594-601 vengono riconosciuti e normati gli Educatori che hanno conseguito il Titolo Accademico di I Livello (ex L/18 - L/19) nelle Facoltà, oggi Dipartimenti, di Scienze della Formazione, professionisti che rappresentano la parte maggioritaria operante nei Servizi Socio-Assistenziali, Socio-Educativi e Socio Sanitari e delle Salute.

La Legge 205/2017 definisce tali professionisti come: Educatori Professionali Socio Pedagogici.

Sempre nella stessa Legge 205/2017, viene sancito che:

«L'Educatore professionale socio-pedagogico [...] operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute

nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.».

Con l'approvazione in Parlamento della Legge del 30 dicembre 2018 n° 145 all'Articolo 1, Comma 517, viene definitivamente e ulteriormente prevista la presenza dell'Educatore Professionale Socio Pedagogico nei Servizi Socio Sanitari e della Salute.

Letteralmente il Comma 517, dell'Articolo 1 della Legge 145/2018 recita:

“All'articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi” sono inserite le seguenti: «nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».”.

Con il Comma 517, dell'Articolo 1 della Legge 145/2018, dunque, si prevede la presenza degli Educatori Professionali Socio Pedagogici e con essi la presenza della Cultura Umanistica, dove la “Cura” viene riconsegnata e non pre-scritta nei “Servizi Socio Sanitari e della Salute”.

Inoltre, Signor Presidente, con all'approvazione del Comma 517 della Legge 145/2018, furono salvaguardati posti di lavoro, quei posti di lavoro dove gli Educatori Professionali Socio Pedagogici operano da anni e molti da decenni proprio nei Servizi Socio Sanitari e della Salute e dove con la loro presenza si legittima quel sapere pedagogico, quella cultura educativa dell'accompagnamento relazionale e formativo nelle “... varie fasi della vita ...” come recita la stessa Legge 205/2017.

L'opportuna approvazione del Comma 517, dell'Articolo 1 della Legge 145/2018 consentì ai Servizi, tutti, di mantenere e di accrescere il livello già notevole dei servizi erogati ai Cittadini, permettendo contemporaneamente la continuità delle cure dal sistema, non solo Socio Assistenziale, ma anche Socio Sanitario e della Salute in un'ottica di un Welfare che dialoga tra “Cure” e “Care”, tra Cura pre-scritta e Cura riconsegnata, tra Processi Educativi e di Cura e quindi come tutto ciò pone la nostra Nazione all'avanguardia.

Signor Presidente, è di vitale importanza assicurare tale presenza nei Servizi Socio Sanitari e della Salute proprio ai fini dell'utilità e del benessere che potrebbe fornire ai Cittadini, non solo in chiave preventiva, ma progettuale.

Per questo motivo le professioni educative, costituite da una interconnessione tra saperi disciplinari e ambiti di intervento alquanto diversificati, presentano grandi potenzialità, capaci di diventare osservatorio privilegiato delle metamorfosi socio-culturali in corso e in continua evoluzione.

Questa nota positiva è stata messa in grave pericolo da una grandinata di ricorsi al TAR e da un ricorso straordinario alla Sua Persona, effettuata dalle Associazioni Professionali di area sanitaria e supportati dal neo Ordine delle Professioni Sanitarie, ricorsi ai quali noi ci opponiamo, portando la voce di decine di migliaia di Educatori Professionali Socio Pedagogici.



Tali ricorsi, se accolti, rischierebbe di causare una “macelleria sociale” ai danni delle decine di migliaia di Educatori Professionali Socio Pedagogici e delle rispettive famiglie, che a causa di queste azioni rischierebbero di vedere a serio rischio il proprio posto di lavoro e il proprio reddito, oltre alle ripercussioni nei confronti degli utenti, i quali perderebbero così continuità nella progettualità Socio Educativa, senza dimenticare che si andrebbe a infliggere una ferita forte nella comunità professionale.

Signor Presidente, gli Educatori, tutti, provenienti dai differenti percorsi accademici, nel loro operare nei Servizi Socio Sanitari e della Salute, svolgono la professione fianco a fianco, chiamandosi per nome e non si riconoscono in un acronimo.

In ultimo, Signor Presidente, ci permettiamo di ricordare a noi stessi, prima che alla S.V. Ill.ma le importanti due tappe che hanno ribadito che i laureati ex L/18 – L/19, delle Facoltà, oggi Dipartimenti di Scienze della Formazione, possono operare nei Servizi Socio Sanitari e della Salute.

Il 24 novembre 2015, il Consiglio di Stato con Sentenza del N. 05337/2015 Reg. Prov. Coll. Repubblica Italiana, chiarisce che al riguardo l'appellante ha efficacemente posto in rilievo che l'approccio alla persona in stato di disabilità, per esempio, non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versa in condizione di ridotte capacità di interagire con l'ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale. Detto assunto è coerente con la D.G.R. n. 3612 del 2015, la quale elenca le pluralità di risposte che i CDD devono dare ai soggetti ammessi nei centri, che presentano bisogni di natura sanitaria (riabilitazione, prestazioni infermieristiche, psicologiche ed altro) e di natura sociale (prestazioni educativo/animative, percorsi rivolti all'inclusione sociale e a favorire la qualità della vita), che richiedono il concorso - oltre che di medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti ecc. - sia dell'Educatore Professionale Classe L/STN2, sia del laureato in Scienze dell'Educazione Classe L-19.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nella riunione del 17 aprile 2019, ha approvato un documento sull'evoluzione della figura dell'Educatore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi, istitutivi del profilo di Educatore Professionale Socio Sanitario e di Educatore Socio Pedagogico, sia per alcuni aspetti relativi all'impiego degli stessi.

Inoltre è necessario sottolineare che il numero degli Educatori formati dai Dipartimenti di Medicina e Chirurgia non soddisfa minimamente il fabbisogno occupazionale dei Servizi Socio Sanitari e della Salute.

Signor Presidente, il dibattito aperto intorno alle figure dell'Educatore Professionale, si è concentrato su diversi nodi, che vanno dalle recenti approvazioni legislative alla delicata questione degli ambiti di intervento occupazionali, oggetti di disputa e di diatriba fra due visioni diverse di



educazione professionale: una più vicina alla collocazione concettuale legata ad un versante riabilitativo e sanitario, l'altra più centrata su una visione epistemologica di matrice pedagogica ed umanistica.

Si auspica che, in un futuro prossimo, si possa superare questa dicotomia, fino a giungere in modo graduale e progressivo, ad una soluzione unitaria e inclusiva di tutte le figure educative, basata sull'integrazione dei saperi, considerata anche la loro presenza in una vastità e una variabilità dei campi d'impiego.

Signor Presidente, questi i motivi che indussero i Legislatori ad inserire il Comma 517, all'Articolo 1 della Legge 145/2018, il Parlamento della Repubblica a votarlo e la Sua Ill.ma Persona a promulgarlo.

Questi stessi motivi pongono la questione che il Comma 517, dell'Articolo 1 della Legge 145/2018 non venga sfiorato da alcun dubbio per la sua serena e completa attuazione.

Nel ringraziarLa per la Sua costante opera di salvaguardia del Dettato Costituzionale nella promulgazioni delle Leggi, Le inviamo i nostri Distinti Saluti.



*Anna Brigandi*

**Dott.ssa Anna Brigandi**  
*Presidente nazionale*  
Associazione Professioni  
Pedagogiche  
C.F. 97119140834  
associazioneprofessioni  
pedagogiche@pec.it  
Sede legale:  
Via Uberto Bonino Complesso  
SITAT, 9  
98124 Messina (ME)



*Fabio Olivieri*

**Dott. Fabio Olivieri**  
*Presidente nazionale*  
Coordinamento Nazionale  
Pedagogisti ed Educatori  
C.F. 97994240584  
conped@pec.it  
Sede legale:  
Via Pescaglia 26 Scala D  
00146 Roma (RM)



*Alessandro Bozzato*

**Dott. Alessandro Bozzato**  
*Presidente nazionale*  
Unione Italiana  
Pedagogisti  
C.F. 94125690308  
[segreteria@uniped.eu](mailto:segreteria@uniped.eu)  
Sede legale:  
P.Le Leonardo Da Vinci S/D  
30172 Venezia



*Gruppo promotore dei Mille*

Alla Federazione Nazionale Ordine TSRM-PSTRP  
c.a. Dott. **Alessandro Beux** via Magna Grecia 30/A  
via Magna Grecia 30/A  
00183 – ROMA  
e-mail: [federazione@tsrm.org](mailto:federazione@tsrm.org)  
PEC: [federazione@pec.tsrm.org](mailto:federazione@pec.tsrm.org)  
Tel.: 06.77590560 Fax: 06.62276492

**E p.c. Dott.ssa Rossana Ugenti**  
Direttore generale – Direzione generale delle  
Professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN

**OGGETTO: Educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari**

Con la presente la **Presidente Siped (Società italiana di Pedagogia)** Prof.ssa Simonetta Polenghi (Università Cattolica di Milano), la **Presidente CUNFS (Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione)** Prof.ssa Maria Grazia Riva (Università di Milano-Bicocca) e la **Coordinatrice Conclep (Coordinamento Presidenti dei Corsi di Laurea per Educatore Socio-pedagogico e Pedagogista)** Prof.ssa Silvana Calaprice (Università di Bari) intendono **manifestare forti perplessità** sul contenuto e l'oggetto della Circolare n. 87/2019.

La Circolare, infatti (preceduta da una versione poi tolta ma che ancora circola in rete), intimorisce molti e sta creando equivoci e fraintendimenti nel mondo delle professioni educative in quanto, seppur nel testo si espliciti l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione ad albo o elenchi speciali per gli Educatori Professionali socio-pedagogici, la genericità del termine di "Educatore Professionale", utilizzato nell'oggetto della circolare, e la stretta ed incerta circoscrizione dei settori di intervento degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono fonte di gravi dubbi ed incertezze.

Come rappresentanti del mondo accademico negli organismi inerenti la materia, siamo pertanto a chiederle un incontro urgente per alcuni indispensabili chiarimenti:

- 1) la Legge n. 205/2017, nel riconoscere la distinzione tra la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico e quella dell'educatore professionale socio-sanitario, al comma 594 dispone che l'educatore professionale socio-pedagogico (e il pedagogista) operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, elencando espressamente gli ambiti in cui operano tali figure professionali, tra cui **l'ambito socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi**.

La successiva legge 145/18, al comma 517 permette a tali figure di confermare il loro già consolidato lavoro competente in ambito socio-assistenziale, **socio sanitario e della salute con finalità prettamente socio-educative**.

Tali Leggi, dunque, annoverano con chiarezza gli ambiti socio-assistenziali, socio-educativi

e sanitari, tra quelli di competenza e di operatività dei laureati L-19 (ex L-18), permettendo così alle figure con tale formazione accademica di confermare il loro già consolidato lavoro competente in tali ambiti;

- 2) la Legge n. 205/2017 è norma successiva e di rango superiore, nella gerarchia delle fonti, rispetto al Decreto Ministeriale n. 520/1998 e, pertanto, la distinzione effettuata dalla legge tra le due figure dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario, la nuova organizzazione delle due figure professionali e la specificazione degli ambiti di operatività dell'educatore socio-pedagogico, superano ed escludono la circostanza che il D.M. n. 520/98 possa pretendere di operare una riserva professionale sulla quasi totalità dei contenuti del detto decreto in favore dell'Educatore Professionale socio-sanitario;
- 3) le stesse Leggi nn. 205/2017 e 145/2018 riconoscono che **la qualifica di «educatori professionali socio-sanitari»** resta disciplinata dal Decreto del Ministro della sanità n. 520/1998, come professione sanitaria essenzialmente rivolta all'area della riabilitazione, con qualifica attribuita con laurea della classe L/SNT2 - professioni sanitarie della riabilitazione; riconoscendo, dunque, che il D.M. n. 520/198 definisca l'attività professionale del laureato L/SNT2, le stesse leggi ordinarie superano il Decreto, aggiungendo al generico titolo di Educatore professionale l'aggettivo socio-sanitario, proprio per eliminare le equivocità degli ambiti di azione: ambiti specificamente sanitari su cui tutta la formazione universitaria di tali figure si incentra, come si evince dalla specificità degli stessi corsi di studio;
- 4) **gli elenchi speciali non riguardano tutti i laureati classe L. 19**, poiché nell'ultimo capoverso della Circolare si afferma che *"Per tutti coloro che, in riferimento al comma 594 della legge 205/2017, modificato e integrato dal comma 517 della legge 145/2018, in qualsiasi ambito operino con funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e della salute, ma sono sprovvisti di titolo abilitante, equipollente o equivalente all'esercizio della professione, si applica quanto previsto dal comma 537 della legge n. 145/2018 .....possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo in oggetto, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione"*: la mancata iscrizione negli elenchi – si legge nella Circolare – comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per l'esercizio abusivo di professione, ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. Tale esplicitazione **contraddice** le disposizioni di legge, nonché, nello specifico, **il D.M. del 9 agosto 2019** che circoscrive esplicitamente l'iscrizione in tali albi speciali solo alle categorie dei servizi sanitari e socio-sanitari: **gli elenchi speciali, pertanto, non riguardano tutti i laureati classe L-19.**

Alla luce di quanto innanzi, stante l'imminente scadenza del 31 Dicembre p.v., si chiede di voler fissare un incontro con gli scriventi, con cortese urgenza, per una **chiarificazione sulle posizioni e sugli obblighi normativi delle due figure professionali.**

Nell'attesa di riscontro, si inviano

Distinti saluti

Milano, 21.11.2019

Prof. ssa Simonetta Polenghi –  
Presidente SIPED – Società Italiana di Pedagogia

Prof. ssa Maria Grazia Riva –  
Presidente CUNSF - Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione

Prof. ssa Silvana Calaprice –  
Coordinatrice Conclep - Coordinamento Presidenti dei Corsi di Laurea per Educatore Socio-pedagogico e Pedagogista

# Allegato 12 – Botta e risposta tra Ordine TSRP ed ACI Sociali sulla qualità dei servizi di Salute Mentale in Friuli Venezia Giulia



Federazione nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n 1615/2019

Roma, 20 giugno 2019

All'Assessore alla salute Regione Friuli Venezia Giulia  
e, p.c. al Ministro della salute  
ai Direttori dei Dipartimenti di salute mentale (DSM)  
DSM Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste  
DSM Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine  
DSM Azienda per l'assistenza sanitaria Bassa Friulana  
Isontina  
DSM Azienda per l'assistenza sanitaria Friuli Centrale  
DSM Azienda per l'assistenza sanitaria Friuli  
Occidentale  
DSM Azienda per l'assistenza sanitaria Alto Friuli  
Collinare Medio Friuli  
alle Rappresentanze Terzo Settore Friuli Venezia Giulia  
Legacoop  
Confederazione delle Cooperative  
all'Associazione italiana ospedalità privata  
AIOP Friuli Venezia Giulia  
alle OO.SS. – Friuli Venezia Giulia  
Nursing Up  
CGIL  
UIL  
FENALT

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma  
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492  
Site Internet: [www.tsmn.org](http://www.tsmn.org)  
Posta elettronica: [federazione@tsmn.org](mailto:federazione@tsmn.org) PEC: [federazione@pec.tsmn.org](mailto:federazione@pec.tsmn.org)





Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

**Oggetto: richiesta di inserimento e/o implementazione del Tecnico della riabilitazione psichiatrica nella rete dell'assistenza psichiatrica regionale.**

In accordo con l'Associazione italiana dei Tecnici della riabilitazione psichiatrica (AITeRP), riconosciuta maggiormente rappresentativa con decreto del Ministero della salute del 19 giugno 2006 e s.m.i., **mi corre l'obbligo, nel maggiore interesse della salute mentale dei cittadini/utenti, di evidenziare l'importanza e la necessità dell'inserimento del Tecnico della riabilitazione psichiatrica (TeRP) nel servizio sanitario pubblico, nell'ambito del privato-accreditato e nei servizi di integrazione socio-sanitaria afferenti al terzo settore operanti nell'area della Salute mentale, all'interno della quale si interfacciano sinergicamente, secondo il modello di lavoro *in rete*, varie tipologie di servizi.**

Si fa presente che il TeRP è un professionista sanitario con competenza specifica in ambito psichiatrico, la cui figura professionale è individuata e regolamentata dal [decreto del Ministero della salute 29 marzo 2001, n. 182](#), che sostituisce il precedente del 17 gennaio 1997, n. 57.

Il TeRP può operare

- in ambito **preventivo**, individuando criticità e diversi ordini di fattori di rischio predisponenti lo sviluppo di un disagio psichico e di fattori protettivi per la tutela della salute mentale, sia dell'individuo sia emergenti dal contesto familiare e socio-ambientale;
- in ambito **curativo-riabilitativo**, dove l'intervento si estende lungo l'intero arco della vita: età evolutiva, adulta e geriatrica.

Il TeRP è una figura peculiare, non altrimenti sostituibile nell'ambito dell'esercizio di una moderna Psichiatria di comunità; si vuole sottolineare, inoltre, che il profilo professionale di Tecnico della riabilitazione psichiatrica e quello di Educatore professionale (DM 520/1998) non sono equipollenti, ma frequentemente le due figure professionali vengono erroneamente considerate come tali, cioè alternative l'una all'altra; ciò si può riscontrare in diversi bandi di pubblico concorso, per assunzione di personale, o in decreti che definiscono gli *standard* professionali delle strutture che riportano la dicitura: *TeRP/Educatore professionale*, rendendo lecita l'interscambiabilità delle due differenti professioni sanitarie.

Nell'ottica di una Salute mentale di Comunità risulta prioritaria un'azione mirata alla implementazione degli organici dei diversi servizi con professionisti che siano formati e abilitati al trattamento terapeutico-riabilitativo di persone con patologie psichiatriche e disabilità psichica. Questa è una condizione necessaria per garantire gli attuali Livelli essenziali di assistenza (LEA) e ottemperare agli obiettivi prioritari previsti dalla normativa di settore vigente (Ministero della salute: Piano di azione nazionale per la salute mentale 2013-2020).

Ci chiediamo, pertanto, perché proprio i TeRP non operino all'interno di servizi e strutture rivolte a persone affette da patologie psichiatriche, psicogeriatriche, doppia diagnosi (psichiatrica e dipendenze), e disagio psichico.

Via Magnus Grecia, 30/A - 00183, Roma  
Tel. 0677590560 - Fax 0662276492  
Site Internet: [www.tsrn.org](http://www.tsrn.org)  
Posta elettronica: [federazione@tsrn.org](mailto:federazione@tsrn.org) PEC: [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)

**EFRS** EUROPEAN FEDERATION OF  
RADIOGRAPHER SOCIETIES



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Si riscontra, infatti, sia nell'ambito del privato-convenzionato sia dell'imprenditoria sociale (Cooperative sociali) che gestisce servizi a connotazione riabilitativa, la presenza di altri operatori quali: *Animatori, Educatori senza titolo, Educatori professionali non sanitari (L-19, laureati in scienze dell'educazione)*, che occupano l'area specialistica della riabilitazione psichiatrica. Tutto ciò contribuisce, inevitabilmente, a porre in essere interventi fondati sul mero intrattenimento dei pazienti, con chiari risvolti negativi sulla prognosi riabilitativa, e quindi sulla salute, oltre che sulla spesa sanitaria.

In particolare, ci preme sottolineare che nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, all'art. 47, *Inquadramento del personale*, nella categoria D2, quella riferita alle professioni sanitarie, non viene citato il Tecnico della riabilitazione psichiatrica. Secondo quanto l'art. 47 pone in premessa, prima della elencazione delle singole aree/categorie, ovvero che l'elenco è esemplificativo e non esaustivo, nessun ostacolo dovrebbe sussistere al corretto inquadramento professionale del TeRP all'interno delle Cooperative sociali che, invece, di frequente inquadrano il TeRP con altre qualifiche: Educatori senza titolo, Educatori con laurea in Scienze dell'educazione - quindi non abilitati all'esercizio della professione sanitaria-, e Educatore professionale sanitario, etc...

Conseguentemente a ciò, il TeRP viene escluso, impropriamente, dalla categoria D3, la quale prevede l'inquadramento dei professionisti referenti e/o coordinatori di struttura; e ancora non vede riconosciuta l'indennità professionale prevista dall'art. 78, riferita solo ai profili delle professioni sanitarie esplicitamente espressi dall'art.47 che, ribadiamo, dovrebbe essere esemplificativo e non esaustivo.

Per quanto riguarda l'ambito pubblico, ancora oggi sono pochi quei servizi strutturati e organizzati per obiettivi e specificità che si occupano di trattamenti terapeutico-riabilitativi mirati. Ci riferiamo, a esempio, ai trattamenti rivolti ai soggetti:

- in esordio psicopatologico;
- gravi a rischio di deriva sociale, quali i *revolving door*, che solitamente usano in modo improprio i reparti ospedalieri di diagnosi e cura (SPDC);
- adolescenti a rischio e/o con disturbi psichiatrici già conclamati;
- con disturbi del comportamento alimentare;
- con disturbi di personalità;
- autori di reato;
- dell'area della psicogeriatría.

Si evidenzia, inoltre, come l'operare efficacemente nel territorio da parte di un Dipartimento di salute mentale, ad esempio, incentivando i trattamenti domiciliari riabilitativi e concertando azioni sinergiche di rete con altre agenzie territoriali (integrazione socio-sanitaria) possa ridurre l'alta richiesta di trattamento residenziale, con vantaggi sia terapeutici, sia sulla spesa sanitaria.

In conclusione, per quanto sopraesposto la FNO TSRM PSTRP, nell'interesse del cittadino-utente e a tutela della categoria professionale rappresentata

Via Magna Grecia, 30/A - 00183, Roma  
Tel. 0677590560 - Fax 0662276492  
Site Internet: [www.tsrn.org](http://www.tsrn.org)  
Posta elettronica: [federazione@tsrn.org](mailto:federazione@tsrn.org) PEC: [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)





Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

chiede

il Suo autorevole e tempestivo intervento rivolto alla:

- **revisione degli standard professionali**, con l'inserimento del Tecnico della riabilitazione psichiatrica tra il personale previsto per l'**accreditamento delle strutture residenziali** terapeutico-riabilitative, sia a carattere *intensivo* che *estensivo*, e delle strutture **semiresidenziali**;
- **promuovere e favorire l'inserimento della figura professionale del Tecnico della riabilitazione psichiatrica**, all'interno **Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Cooperative sociali**, del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, secondo quanto previsto dall' art. 47 in categoria D2 e D3. Per la gestione di Centri Diurni - Gruppi Appartamento, Comunità Alloggio, Assistenza Domiciliare, Servizi per l'Inserimento Lavorativo;
- **altri servizi gestiti dalle Cooperative sociali** (Centri diurni - Gruppi appartamento, Comunità alloggio, Assistenza domiciliare, Servizi per l'inserimento lavorativo);
- **avvio delle procedure concorsuali con l'indizione di bandi di pubblico concorso** per l'inserimento e/o implementazione del TeRP nelle **piante organiche dei Dipartimenti di salute mentale**;
- **correzione/modifica della dicitura TeRP/Educatore professionale**, che rende lecita l'interscambiabilità dei due profili professionali.

Cordiali saluti.

**Il Presidente**  
Alessandro Beux

Via Magna Grecia, 30/A - 00183, Roma  
Tel. 0677590560 - Fax 0662276493  
Site Internet: [www.tsrn.org](http://www.tsrn.org)  
Posta elettronica: [federazione@tsrn.org](mailto:federazione@tsrn.org) PEC: [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)





Via Morpurgo, 34/9 - 33100 Udine



Viale Giovanni Paolo II, 15/1  
33100 Udine



Via Cernazai, 8 - 33100 Udine

Spett.le

Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari radiologia  
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione  
e della prevenzione

e, p. c.,

Spett.li

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

- alla c.a. del Vicepresidente dr. Riccardo Riccardi, del  
Servizio cooperazione sociale e dei dr. Fabio Samani e Giulio  
Castelpietra

ed Aziende/Enti/OO.SS./Uffici in indirizzo:

[federazione@tsrm.org](mailto:federazione@tsrm.org); [riccardo.riccardi@regione.fvg.it](mailto:riccardo.riccardi@regione.fvg.it);  
[alessandro.montello@regione.fvg.it](mailto:alessandro.montello@regione.fvg.it);  
[fabio.samani@regione.fvg.it](mailto:fabio.samani@regione.fvg.it); [gianna.samaro@regione.fvg.it](mailto:gianna.samaro@regione.fvg.it);  
[tamara.feresin@regione.fvg.it](mailto:tamara.feresin@regione.fvg.it);  
[giulio.castelpietra@regione.fvg.it](mailto:giulio.castelpietra@regione.fvg.it);  
[segreteriaamministratore@sanita.it](mailto:segreteriaamministratore@sanita.it);  
[roberto.mezzina@asuts.sanita.fvg.it](mailto:roberto.mezzina@asuts.sanita.fvg.it);  
[marianela.bertoni@as4.sanita.fvg.it](mailto:marianela.bertoni@as4.sanita.fvg.it);  
[marco.bertoli@as2.sanita.fvg.it](mailto:marco.bertoli@as2.sanita.fvg.it);  
[fulvio.tesolin@as5.sanita.fvg.it](mailto:fulvio.tesolin@as5.sanita.fvg.it);  
[mauro.asquini@as3.sanita.fvg.it](mailto:mauro.asquini@as3.sanita.fvg.it); [segreteria.generale@aiop.it](mailto:segreteria.generale@aiop.it);  
[segreteria@mursingup.it](mailto:segreteria@mursingup.it); [ufriuliveneziaigiulia@ul.it](mailto:ufriuliveneziaigiulia@ul.it);  
[orietta.olivo@fv.ggil.it](mailto:orietta.olivo@fv.ggil.it); [frulivg@ulfp.it](mailto:frulivg@ulfp.it);  
[fiorella.lui@cisl.it](mailto:fiorella.lui@cisl.it)

Udine, 12 luglio 2019.

Prot. n. 307.



Via Morpurgo, 34/9 - 33100 Udine



Viale Giovanni Paolo II, 15/1  
33100 Udine



Via Cernazai, 8 - 33100 Udine

**RACCOMANDATA A MEZZO PEC**, all'indirizzo: [salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it) - [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org) - [asuits@certsanita.fvg.it](mailto:asuits@certsanita.fvg.it) - [asuud@certsanita.fvg.it](mailto:asuud@certsanita.fvg.it) - [aas2.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas2.protgen@certsanita.fvg.it) - [aas5.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas5.protgen@certsanita.fvg.it) - [aas3.protgen@certsanita.fvg.it](mailto:aas3.protgen@certsanita.fvg.it) - [friuliveneziaigiulia@pec.flcgil.it](mailto:friuliveneziaigiulia@pec.flcgil.it) - [sindacato@pec.fenalt.it](mailto:sindacato@pec.fenalt.it)

**OGGETTO:** lettera del sig. presidente della *Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione* del 20 giugno 2019, relativa alla Richiesta di inserimento e/o implementazione del Tecnico della riabilitazione psichiatrica nella rete dell'assistenza psichiatrica regionale.

Spett.le Federazione Ordini TSRM-PSTRP,

in riferimento alla lettera sopra oggettivata - che ci permettiamo di ri-allegare a beneficio di qualche esclusa/o dalla precedente corrispondenza, per correggere talune lacune/anacronismi nel Vs. indirizzario di invio - vogliamo con la presente esprimere alcune valutazioni in netto dissenso, sia con le argomentazioni da Voi riportate (ovviamente legittime), che con gratuiti giudizi sullo stato concreto dei servizi, che solo per ragioni di stile evitiamo in questa fase di ritenere al limite dell'insinuazione diffamatoria.

Innanzitutto una premessa: in Friuli Venezia Giulia, in ognuna delle sue province - a Gorizia negli anni '60, a Trieste e Pordenone negli anni '70 ed infine ad Udine negli anni '90 - si sono scritte pagine pionieristiche e significative di quel processo di riforma e di superamento delle istituzioni totali manicomiali, che è diventato una vera e propria eccellenza italiana, a partire dalla sperimentazione della prima *équipe* basagliana, fino alla chiusura a fine secolo del più grande residuo manicomiale investito dal Progetto Obiettivo Salute Mentale.

La premessa appena riportata è pregiudiziale ad ogni ragionamento sulla qualità dei servizi di Salute Mentale in questa regione, che non a caso



Via Morpurgo, 34/9 - 33100 Udine



Viale Giovanni Paolo II, 15/1  
33100 Udine



Via Cernazai, 8 - 33100 Udine

sono oggetto di considerazione e studio da parte di organizzazioni di utenti, familiari ed operatori, accademici ed amministratori pubblici di ogni parte del Pianeta. Gli operatori che hanno realizzato questo nobile e fondamentale processo non furono reclutati all'epoca sulla base di specifiche professioni - ché, semmai, all'epoca la dignità dell'infermiere psichiatrico era schiacciata su figure operaie di fatica, più che su professioni sanitarie - ma su scelte vocazionali soggettive, per altro accompagnate da alti, quando non altissimi, livelli di scolarizzazione. Fatto per il quale ancor oggi, nei servizi, sono presenti moltissimi operatori formalmente "privi di titolo", ma che i servizi li hanno spesso ideati, progettati, realizzati sperimentalmente e gestiti sistematicamente, con ottimi risultati. Personale che le scriventi associazioni, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, le Università e l'Amministrazione Regionale stanno spingendo ad utilizzare al massimo (con *performances* uniche a livello nazionale: ormai circa 1.000 operatori sono iscritti/iscrivendi nei corsi speciali) le possibilità di riqualificazione e di riconoscimento offerte dalla "legge Iori".

E' per questa realtà storica, che Vi chiediamo di evitare, d'ora in avanti, insinuazione come quella per cui in Friuli Venezia Giulia si realizzerebbero «interventi fondati sul mero intrattenimento dei pazienti, con chiari risvolti negativi sulla prognosi riabilitativa, e quindi sulla salute, oltre che sulla spesa sanitaria»; esse non solo non corrispondono in alcun modo alla realtà, ma sono gravemente offensive per i servizi di Salute Mentale e per l'intera comunità regionale.

Nel merito, dissentiamo dal Vostro tentativo di contrapporre figure come le varie tipologie di Educatore ed il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica che, come altre qualifiche (ad es. il Terapista Occupazionale) realizzano funzioni ri/abilitative nei servizi di integrazione sociosanitaria. Ci pare un'iniziativa corporativa priva di corrispondenza nella realtà, oltre che confliggente con l'universalmente condivisa esigenza di lavoro interdisciplinare nei servizi del welfare. Ed è in tale orientamento che si muove, appunto, sia il Piano Regionale per la Salute Mentale del Friuli Venezia Giulia che il lavoro della Conferenza delle Regioni, come ben esplicitato dal recente documento 19/68/CR07A/C7, *Indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti*. Si tratta di indicazioni che colgono lo stato dell'evoluzione di una moderna concezione ri/abilitativa dei servizi pubblici di integrazione sociosanitaria, nell'ottica della riduzione dei fenomeni di cronicizzazione derivanti da impostazioni rigidamente sanitarizzanti ed assistenzialistiche.

Legacoopsociali FVG

Confcooperative-Federsolidarietà-FVG

AGCI-Solidarietà-FVG



Via Morpurgo, 34/9 - 33100 Udine



Viale Giovanni Paolo II, 15/1  
33100 Udine



Via Cernazai, 8 - 33100 Udine

Per altro, i TRP sono assunti dalle cooperative sociali tanto quanto altre figure, ed apprezzati per le loro capacità. Ma riteniamo irricevibile una richiesta di ulteriore parcellizzazione, comprensibile certamente in un'ottica ospedaliera, che è stata superata dalla legge 180, ma controproducente in una pratica di medicina di comunità, oltre che ostacolo irrazionale al lavoro di *équipe*. Semmai riteniamo che, in prospettiva, anche sulla base dei citati e di altri documenti di programmazione regionale e nazionale, vada avviata la sperimentazione di corsi interfacoltà, che riunifichino i percorsi irrazionalmente frastagliati dell'area educativa/riabilitativa, nella prospettiva di una sintesi professionale quanto mai urgente.

Cogliamo infine l'occasione per inviarVi cordiali saluti.

Le/i presidenti

(Giada Pozzetto, Luca Fontana, Gian Luigi Bettoli)